

Direzione generale  
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 21

Roma, 18 maggio 2020

Al Dirigente generale vicario  
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali  
e p.c. a: Organi istituzionali  
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo  
Organismo indipendente di valutazione della performance  
Comitati consultivi provinciali

## Oggetto

Emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 in materia di sospensione dei versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Integrazioni alla circolare Inail 27 marzo 2020, n. 11. Istruzioni operative.

## Quadro normativo

- /// **Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020:** "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili".
- /// **Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9:** "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Articoli 2, 5, 8 e 10. Abrogato dall'articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27.
- /// **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020:** "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Allegato 1, elenco Comuni in cui sono adottate misure di contenimento allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COV2-2019/2020.
- /// **Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:** "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga di termini per l'adozione di decreti legislativi", articoli 37, 60, 61, 62, 68, 78 comma 2-*quinquiesdecies*, 103 e 108.
- /// **Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23:** "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali", articoli 5, 9, 10, 18, 21 e 37.

‖ **Circolare Inail 11 marzo 2020, n. 7:** “Emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi e altre misure urgenti”.

‖ **Circolare Inail 27 marzo 2020, n. 11:** “Emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in materia di sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di proroga della validità del documento unico di regolarità contributiva”.

‖ **Circolare dell’Agenzia delle Entrate 13 aprile 2020, n. 9/E:** “Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.

## **Premessa**

Con le circolari Inail 11 marzo 2020, n. 7 e 27 marzo 2020, n. 11 sono state fornite le indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 riguardanti la sospensione, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria e sono state illustrate le altre disposizioni in tema di riscossione coattiva e documento unico di regolarità contributiva (Durc).

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 in vigore dal 9 aprile 2020 ha disposto all’articolo 18 ulteriori sospensioni dei versamenti per i mesi di **aprile e maggio 2020** e all’articolo 21 il differimento al 16 aprile 2020 dei versamenti in scadenza al 16 marzo 2020, già differiti al 20 marzo 2020. Gli articoli 5, 9 e 10 hanno inoltre stabilito il rinvio dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 nonché speciali disposizioni riguardanti i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione e, in via temporanea, le richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza.

Infine, la legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha modificato gli articoli 61 e 78 e ha abrogato il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 disponendo che *restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti* sulla base del medesimo decreto-legge.

Acquisito il preventivo nulla-osta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali<sup>1</sup> all’emanazione della presente circolare, nelle more della pubblicazione del decreto “Rilancio” e delle eventuali modifiche che potranno incidere sulle disposizioni in argomento, si forniscono quindi le istruzioni operative **a legislazione vigente** riguardanti le disposizioni, riportate nell’allegato 1, attinenti ai premi per l’assicurazione obbligatoria contenute nei due provvedimenti.

In relazione alle anticipazioni di stampa riguardanti **il rinvio a settembre** della ripresa dei versamenti sospesi contenuto nel cosiddetto decreto “Rilancio” e alle modifiche al periodo di validità del documento unico di regolarità contributiva, di cui all’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 apportate dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, e oggetto di ulteriore intervento nel medesimo decreto “Rilancio”, si fa riserva di ulteriori istruzioni.

---

<sup>1</sup> Nota 15 maggio 2020, prot. 5068 dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

## **A. Sospensione dei versamenti stabilita dall'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 per i mesi di aprile e maggio 2020**

L'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 ha stabilito la sospensione per i mesi di **aprile e di maggio 2020** di una serie di versamenti tra cui, ai commi 2 e 4, i versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020 per i seguenti soggetti:

- 1) Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:
  - a) con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta<sup>2</sup>;
  - b) con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta<sup>3</sup>;
- 2) Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019<sup>4</sup>;
- 3) Enti non commerciali<sup>5</sup>, compresi gli enti del terzo settore<sup>6</sup> e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa<sup>7</sup>.

Le norme in esame individuano i beneficiari delle sospensioni in base a parametri fiscali, pertanto si rinvia alle circolari e ai chiarimenti forniti sull'argomento dall'Agenzia delle entrate.

Per quanto riguarda la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui ai punti a) e b), l'Agenzia delle entrate nella circolare 13 aprile 2020, n. 9/E<sup>8</sup>, ha chiarito che in base al tenore letterale della norma ai fini della sospensione dei versamenti da eseguire nei mesi di aprile e maggio 2020, deve essere valutata "rispettivamente":

- la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 (relativamente ai versamenti da eseguire ad aprile 2020);

---

<sup>2</sup> Articolo 18, comma 1, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

<sup>3</sup> Articolo 18, comma 3, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

<sup>4</sup> Articolo 18, comma 5, primo periodo, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

<sup>5</sup> Vedi articolo 73, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" (TUIR).

<sup>6</sup> Disciplinati dal Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 di cui si riportano alcuni articoli di interesse nell'allegato 2.

<sup>7</sup> Articolo 18, comma 5, secondo periodo, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

<sup>8</sup> Allegato 3.

- la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 (relativamente ai versamenti da eseguire a maggio 2020).

Pertanto, come specificato dall'Agenzia delle entrate, *la situazione di marzo deve essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di aprile; la situazione di aprile dovrà essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di maggio. Potrà verificarsi una situazione in cui un contribuente avrà diritto alla sospensione dei versamenti di aprile (e potrà valutarlo già all'inizio di aprile stesso, in base ai dati di marzo) e non avrà diritto alla sospensione dei versamenti di maggio (e potrà valutarlo già all'inizio dello stesso mese di maggio, in base ai dati di aprile), senza che ciò pregiudichi la sospensione già applicata ad aprile. Coloro che non hanno diritto alla sospensione dei versamenti del mese di aprile (in base ai dati di marzo) potranno ottenerla per i versamenti di maggio, se ne ricorreranno i presupposti in base ai dati di aprile.*

In sostanza la sospensione dei versamenti di aprile e/o maggio 2020 è estesa a tutte le imprese, a prescindere dall'attività economica esercitata, purché abbiano subito una riduzione del fatturato (del 33% o del 50%, a seconda che nel 2019 abbiano avuto ricavi o compensi fino a 50 milioni oppure oltre tale limite), rispetto ai mesi di marzo e aprile relativi al periodo d'imposta precedente<sup>9</sup>.

Per quanto riguarda i soggetti che hanno iniziato l'attività di impresa, di arte o professione dopo il 31 marzo 2019, la sospensione dei versamenti in scadenza ad aprile e maggio 2020 non è subordinata alla riduzione del fatturato o dei corrispettivi.

In relazione agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore, e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, nella circolare 13 aprile 2020, n. 9/E, l'Agenzia delle entrate si è espressa nel senso che, in attesa dell'operatività del registro del terzo settore, la sospensione trovi applicazione per tutti gli enti non commerciali che svolgono *prevalentemente* attività istituzionale di interesse generale (non in regime d'impresa)<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> L'Agenzia delle Entrate nella circolare 13 aprile 2020, 9/E ha inoltre specificato quanto segue: *Nei casi in cui non sussista l'obbligo della emissione della fattura o dei corrispettivi (come ad esempio per le operazioni previste all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), si ritiene che il riferimento al fatturato e ai corrispettivi possa essere esteso al concetto di ricavi e compensi; pertanto, il contribuente potrà assumere detti elementi, ai fini della verifica della diminuzione cui collegare il beneficio della sospensione.*

*Per i soggetti che, in virtù dell'attività esercitata, certificano le operazioni sia con fatture sia con corrispettivi, il riscontro della percentuale di riduzione del fatturato o dei corrispettivi, nei termini sopra esposti, si compie sulla somma dei due elementi.*

<sup>10</sup> Con riguardo alla tipologia di enti a cui si applica la sospensione dei versamenti si rinvia alla circolare dell'Agenzia delle entrate 13 aprile 2020, 9E paragrafo 2.2.3 QUESITO n. 3:

*I versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali, richiamati dalle lettere a) dei commi 1 e 3 dell'articolo 18 sono sospesi per gli enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del TUIR, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.*

*Tenuto conto che la finalità dell'art. 18 è quella di ampliare la platea dei soggetti beneficiari del regime di sospensione dei versamenti, rimuovendo per quelli in regime di impresa le limitazioni riguardanti la tipologia di attività esercitata e l'ammontare dei ricavi conseguiti, limitazioni contenute rispettivamente negli artt. 61, commi 1, 2 e 3, e 62, comma 2 del decreto "Cura Italia", si ritiene che, per ragioni di coerenza, mediante l'utilizzo della locuzione «enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale», contenuta nel secondo periodo dell'articolo 18, il legislatore abbia inteso estendere il beneficio in questione a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un'attività in regime di impresa in base ai criteri*

Sono previsti controlli in merito ai requisiti fiscali di cui all'articolo 18, infatti il comma 9 stabilisce che l'Inps e l'Inail comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria e che l'Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.

Ai sensi del comma 7 dell'articolo 18, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il **30 giugno 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di **5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Per espressa previsione normativa non è consentito il rimborso di quanto già versato. Per quanto riguarda i versamenti dovuti all'Inail, in caso di pagamento rateale l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro.

## **B. Sospensione dei versamenti dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 o al 31 maggio 2020 stabilita dall'articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, modificato dalla legge 24 aprile 2020, n. 27**

La legge 24 aprile 2020, n. 27 ha interamente sostituito l'articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 riformulandone il testo<sup>11</sup>. Sono state confermate tutte le categorie

---

*stabiliti dall'art. 55 del TUIR. Per tale motivo, l'elencazione prevista dal comma 5, secondo periodo, dell'art. 18 deve ritenersi esemplificativa. Ad esempio, fra i soggetti beneficiari vi rientrano le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.*

<sup>11</sup> Articolo 61, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:

1. Per i soggetti di cui al comma 2, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;

c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai seguenti soggetti:

a) imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;

b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale da gioco e biliardi;

d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

di soggetti già previste in precedenza, in particolare le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator* sono state previste alla lettera a). Alla lettera s) è stata prevista una nuova categoria di soggetti, vale a dire *gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite*.

I soggetti aventi diritto alla sospensione indicati alle lettere a) - s) dell'articolo 61, comma 2, sono individuati attraverso i relativi codici Ateco di classificazione delle attività economiche, il cui elenco non esaustivo è riportato nell'allegato 4<sup>12</sup>.

---

*g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;*

*h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;*

*i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;*

*l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;*

*m) soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;*

*n) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;*

*o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e skilift;*

*p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;*

*q) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;*

*r) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;*

*s) esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;*

*t) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.*

3. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator* che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.

4. Salvo quanto disposto al comma 5, i versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020.

5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera b), applicano la sospensione di cui al comma 1 fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

<sup>12</sup> Vedi risoluzione 18 marzo 2020, n. 12/E dell'Agenzia delle Entrate - Divisione Servizi, dove sono riportati, a titolo indicativo e non esaustivo, i codici ATECO riferibili alle attività economiche

I soggetti indicati al comma 2, escluse le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche di cui alla lettera b), applicano la sospensione dei versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria **dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020**, con ripresa della riscossione, ai sensi del comma 4, in un'unica soluzione entro il **31 maggio 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di **cinque rate mensili** di pari importo a decorrere **dal mese di maggio 2020**.

Alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle associazioni e alle società sportive professionistiche e dilettantistiche, si applica la sospensione dei versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria **dal 2 marzo 2020 al 31 maggio 2020**, con ripresa della riscossione, ai sensi del comma 5, in un'unica soluzione entro il **30 giugno 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di **cinque rate mensili** di pari importo a decorrere **dal mese di giugno 2020**.

Come già specificato nella precedente circolare Inail, in caso di pagamento rateale l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro.

In relazione alle sospensioni previste per i mesi di aprile e maggio 2020 dall'articolo 18, commi da 1 a 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, il comma 8 del medesimo articolo ha precisato che *per i soggetti aventi diritto restano ferme, per il mese di aprile 2020, le disposizioni dell'articolo 8, comma 1<sup>13</sup>, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator), e dell'articolo 61, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (soggetti indicati attualmente alle lettere a)-t) del nuovo testo dell'articolo 61, comma 2), per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, le disposizioni dell'articolo 61, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche).*

Per quanto riguarda i versamenti dovuti all'Inail, i soggetti indicati al comma 2, aventi diritto alla sospensione dei versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 in quanto appartenenti alle categorie ivi indicate, avranno diritto alla sospensione per il mese maggio 2020 prevista dall'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 ove in possesso dei relativi requisiti specifici.

### **C. Sospensione dei versamenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 stabilita dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 per i soggetti operanti nei Comuni di cui allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020**

Considerato che la legge 24 aprile 2020, n. 27 nel disporre all'articolo 1, comma 2, l'abrogazione dei decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14 ha fatto salva la validità degli atti e dei provvedimenti adottati nonché degli

---

individuate dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e dall'articolo 61, comma 2, lettere da a) a q), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Il suddetto elenco è stato successivamente integrato, sempre a titolo indicativo e non esaustivo, con la risoluzione 14/E dell'Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2020.

<sup>13</sup> Articolo 8, comma 1, decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 entrato in vigore il 2 marzo 2020:

*Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 aprile 2020:*

*a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;*

*b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.*

effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti, resta altresì ferma la sospensione, stabilita dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9<sup>14</sup>, dei versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo **dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020** per i soggetti operanti alla data del 23 febbraio nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo', individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020.

Anche tali soggetti, per i quali la ripresa dei versamenti è stabilita, ai sensi del predetto articolo 5, comma 1, terzo periodo, a far data **dal 1° maggio 2020** (quindi entro il 31 maggio 2020), anche mediante rateizzazione fino a un massimo di **cinque rate mensili** di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, avranno diritto alla sospensione per il mese maggio 2020 prevista dall'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 ove in possesso dei relativi requisiti specifici. Come specificato nella circolare Inail 11 marzo 2020, n. 11, per quanto riguarda i versamenti dovuti all'Inail, in caso di pagamento rateale l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro.

#### **D. Integrazione alla circolare Inail 27 marzo 2020, n. 11. Ambito applicativo della sospensione di cui all'articolo 62, comma 2, lettera c), decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18**

Come già anticipato con la nota del 30 aprile 2020, protocollo 5641<sup>15</sup>, alla luce delle disposizioni dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 che stabiliscono ai commi 2 e 4 la sospensione dei versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria senza fare riferimento ai termini dei versamenti in autoliquidazione, la sospensione stabilita dall'articolo 62, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 si applica anche ai premi dovuti all'Inail, indipendentemente dal fatto che il loro accertamento derivi o meno dall'autoliquidazione 2019/2020.

La sospensione spetta per i versamenti che scadono nel periodo compreso **tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020** ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato **con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, vale a dire nel periodo di imposta 2019.

Le modalità di recupero delle somme sospese sono stabilite dal comma 5, del medesimo articolo 62, secondo cui i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il **31 maggio 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di **cinque rate mensili** di pari importo a decorrere dal

---

<sup>14</sup> Articolo 5, comma 1, decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9:

*Nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati a far data dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.*

<sup>15</sup> Vedi paragrafo B. Ambito applicativo della sospensione di cui all'articolo 62, comma 2, lettera c), decreto-legge 18/2020. Integrazione alla circolare Inail 11/2020.

mese di **maggio 2020**. Per espressa previsione di legge non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Per quanto riguarda i controlli in merito al rispetto del requisito dei ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019, l'articolo 18, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 prevede che l'Inps e l'Inail comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione dei versamenti e che l'Agenzia delle entrate comunicherà agli enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati.

#### **E. Rimessione in termini dei versamenti disposta dall'articolo 21 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. Rettifica della circolare Inail 27 marzo 2020, n. 11**

L'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 stabilisce che *i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.*

Il predetto articolo 60 ha stabilito che i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

Di conseguenza i versamenti in scadenza il 16 marzo 2020, già prorogati al 20 marzo 2020, possono essere effettuati senza applicazione di sanzioni entro il 16 aprile 2020.

La norma si applica ai soggetti che non possono beneficiare delle specifiche altre sospensioni già previste.

A rettifica della circolare Inail 27 marzo 2020, n. 11, si precisa quindi che il differimento in questione sarà applicato alle richieste di pagamento presenti in GRA web con data scadenza 16 marzo 2020 in via residuale soltanto nei confronti dei soggetti che non si siano avvalsi delle sospensioni previste dalle disposizioni finora emanate.

Inoltre, a seguito di una rilettura sistematica delle norme finora emanate, si specifica che il differimento non si applica ai premi con scadenza 16 marzo 2020 per l'iscrizione all'assicurazione contro gli infortuni domestici di cui alla legge 3 dicembre 1999, n. 493 (assicurazione casalinghe/i).

Il termine di versamento dei suddetti premi, indicato nell'avviso di pagamento pagoPA trasmesso all'interessato all'atto dell'iscrizione *online*, assume infatti una scadenza variabile in base alla data della domanda di iscrizione<sup>16</sup>. Applicando il differimento ai soli pagamenti con scadenza 16 marzo 2020 si verificherebbe pertanto una ingiustificata disparità di trattamento.

#### **F. Sospensione dei versamenti e degli adempimenti prevista dall'articolo 78, comma 2-*quinquiesdecies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 inserito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27**

La legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha inserito all'articolo 78 intitolato *Misure in favore del settore agricolo e della pesca*, il comma 2-*quinquiesdecies*, secondo cui *i versamenti e gli adempimenti di cui all'articolo 61, comma 1, del presente decreto sono sospesi per le imprese del settore florovivaistico dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente*

---

<sup>16</sup> In merito si rinvia alla circolare Inail 30 dicembre 2019, n. 37 paragrafo B. *Modalità di iscrizione all'assicurazione dal 1° gennaio 2020 (nuove iscrizioni) e regime sanzionatorio. Servizio Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento.*

*decreto e fino al 15 luglio 2020. Per le predette imprese sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto compresi fra il 1° aprile e il 30 giugno 2020. I versamenti sospesi di cui ai periodi precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.*

La sospensione dal 30 aprile 2020 al 15 luglio 2020 si applica essenzialmente alle imprese del settore florovivaistico inquadrate ai sensi del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 nella gestione agricoltura.

Per questi soggetti la quota per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di competenza dell'Inail è riscossa direttamente dall'Inps con i contributi dovuti dai datori di lavoro del settore agricolo, che riversa poi all'Inail le somme riscosse. Al riguardo si rinvia alle disposizioni che saranno emanate dall'Inps in merito alla sospensione della contribuzione agricola.

La sospensione dei versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria **dal 30 aprile 2020 al 15 luglio 2020**, si applica, anche, alle imprese del settore florovivaistico le cui lavorazioni sono assicurate ai sensi del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, con ripresa della riscossione, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il **31 luglio 2020**, o mediante rateizzazione fino a un massimo di **cinque rate mensili** di pari importo a decorrere **dal mese di luglio 2020**. In caso di pagamento rateale l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro. Per espressa previsione normativa non è consentito il rimborso di quanto già versato.

#### **G. Sospensione dei termini relativi alle rateazioni ex articolo 2, comma 11, della legge 7 dicembre 1989, n. 389 e altre rateazioni speciali disposte direttamente da norme di legge**

I soggetti in possesso dei requisiti e delle condizioni per usufruire delle sospensioni stabilite dai decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 17 marzo 2020, n. 18, e 8 aprile 2020, n. 23 beneficiano anche della sospensione dei versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Come specificato nelle circolari precedenti le rate sospese, compresa la prima ove questa scada nel periodo di sospensione, dovranno essere versate tutte nel mese successivo al termine della sospensione, insieme alla rata in scadenza in tale mese.

Si richiama, inoltre, quanto già precisato nelle predette circolari in merito alla trattazione delle istanze di rateazione presentate dai debitori sia prima che durante il periodo di sospensione. In particolare nell'istanza di rateazione per debiti scaduti devono essere indicati tutti i debiti per premi e accessori scaduti e non iscritti a ruolo alla data di presentazione dell'istanza e nell'istanza di rateazione dei debiti correnti devono essere indicati tutti i debiti per premi e accessori ancora non scaduti alla data di presentazione dell'istanza. Non devono ovviamente essere indicati i debiti con data scadenza ricadente nei periodi di sospensione previsti per l'emergenza epidemiologica, per i quali sono stabilite specifiche modalità di recupero agevolate, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Le Strutture competenti emetteranno i relativi provvedimenti di concessione o rigetto in base alla circolare Inail 29 luglio 2019, n. 22 e ai sensi della Disciplina delle rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori di cui alla determinazione del Presidente dell'Inail 23 luglio 2019, n. 227. Nel caso in cui nel periodo di sospensione ricada anche

la prima rata, la rateazione rimarrà nello stato "Da Attivare" e con esito "Concessa" fino al pagamento in unica soluzione della prima rata e delle eventuali ulteriori rate successive alla prima, al termine della sospensione.

Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di annullamento (per mancato o tardato o parziale pagamento della prima rata) e di revoca (per mancato rispetto delle rate previste nel piano di rateazione concesso o per mancato rispetto della correntezza dei pagamenti), in presenza di inadempimenti le Sedi avranno cura di verificare se l'interessato abbia comunicato di aver effettuato la sospensione dei versamenti in base alle speciali disposizioni emanate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Infine, in relazione alla rateazione prevista dal combinato disposto di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-*bis* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 per il recupero delle somme sospese a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017<sup>17</sup>, si specifica che i soggetti titolari di PAT interessati al recupero rateale in discorso possono usufruire delle sospensioni previste dall'articolo 61, commi 2 e 5 nonché dall'articolo 62, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dall'articolo articolo 18, commi 1-5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, se rientranti nelle categorie e nelle condizioni previste dalle predette norme, per le rate in scadenza nei periodi di sospensione stabiliti dalle medesime norme.

Si ricorda che per i suddetti soggetti, l'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 ha confermato la ripresa dei versamenti dal 15 gennaio 2020, con le modalità e nei termini fissati dall'articolo 48, comma 13, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e cioè senza applicazione di sanzioni e interessi anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, ma nel limite del 40% degli importi dovuti.

Il comma 2-*bis*, inserito all'articolo 8 dalla legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 156 ha stabilito che la riduzione dei premi per l'assicurazione obbligatoria in favore delle imprese e dei professionisti è riconosciuta nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti *de minimis* e, per la misura eccedente, nei limiti del danno subito come conseguenza diretta del sisma e previa dimostrazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, secondo le modalità procedurali e certificative di cui al comma 1 dell'articolo 12-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

In assenza della registrazione della misura da parte del Ministero competente nel Registro nazionale aiuti di Stato<sup>18</sup>, con nota del 14 gennaio 2020, protocollo 0000431 è stato specificato che non è possibile dare applicazione a far data dal 15 gennaio 2020 al pagamento in unica soluzione o fino a un massimo di 120 rate nel limite del 40% degli importi dovuti dei premi per l'assicurazione obbligatoria e che le imprese e i

---

<sup>17</sup> I premi sospesi sono quelli aventi scadenza legale nel periodo dalle date degli eventi sismici al 30 settembre 2017 dovuti dai soggetti operanti nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni.

<sup>18</sup> Istituito presso il Ministero dello sviluppo economico dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dall'articolo 14, comma 1, lettera b) della legge 29 luglio 2015, n. 115 e disciplinato dal regolamento adottato con il decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Registro è operativo in <https://www.rna.gov.it>.

professionisti devono versare i premi sospesi nella misura del 100%, con le modalità indicate nella circolare Inail 18 ottobre 2019, n. 28 e relativi allegati.

Nella citata nota del 14 gennaio 2020, protocollo 0000431 è stato altresì chiarito che in caso di spettanza dell'aiuto individuale, le maggiori somme versate con la rateazione dal 15 gennaio 2020 saranno utilizzate, previo conteggio del debito nella misura del 40%, sulle rate rimanenti e, in caso di pagamento in unica soluzione entro il 15 gennaio 2020, saranno rimborsate dalla Sede Inail competente, successivamente all'effettuazione delle verifiche propedeutiche alla concessione e all'acquisizione del "Codice Concessione RNA – COR" rilasciato dal Registro nazionale aiuti di Stato.

#### **H. Sospensione dei termini di versamento dei premi con scadenza legale predeterminata**

Sono inoltre sospesi i versamenti dei premi con scadenza legale predeterminata nel periodo di sospensione di volta in volta considerato dalle norme.

In particolare per i soggetti che possono beneficiare delle sospensioni previste per il mese di **marzo 2020** ricadono nella sospensione stessa i seguenti versamenti, qualora non già effettuati:

- 1) La rata mensile in scadenza il 16 marzo 2020 del premio speciale unitario dovuto a titolo di anticipo 2020 dai pescatori autonomi e associati in cooperative della piccola pesca marittima e della pesca nelle acque interne, titolari della polizza speciale pescatori.

Per i soggetti che possono beneficiare delle sospensioni previste per il mese di **aprile 2020** ricadono nella sospensione stessa i seguenti versamenti, qualora non già effettuati:

- 1) La seconda rata trimestrale 2020 (periodo aprile-giugno 2020) con scadenza 16 aprile 2020 dei premi speciali unitari dovuti per i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto che svolgono attività di facchinaggio (polizza facchini) nonché per i vetturini, barrocciai e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi anche di fatto;
- 2) La rata mensile in scadenza il 16 aprile 2020 del premio speciale unitario dovuto a titolo di anticipo 2020 dai pescatori autonomi e associati in cooperative della piccola pesca marittima e della pesca nelle acque interne, titolari della polizza speciale pescatori.

Per i soggetti che possono beneficiare delle sospensioni previste per il mese di **maggio 2020** ricadono nella sospensione stessa i seguenti versamenti:

- 1) Seconda rata dell'autoliquidazione 2019/2020 in scadenza il 18 maggio 2020 per i soggetti titolari di PAT con polizza dipendenti e/o polizza artigiani (gestione Industria) e per quelli titolari di PAN (gestione Navigazione);
- 2) Premi del primo trimestre gennaio/marzo 2020 delle società di somministrazione per i lavoratori con contratto di somministrazione in scadenza il 18 maggio 2020;
- 3) La rata mensile in scadenza il 18 maggio 2020 del premio speciale unitario dovuto a titolo di anticipo 2020 dai pescatori autonomi e associati in cooperative della piccola pesca marittima e della pesca nelle acque interne, titolari della polizza speciale pescatori.

## **I. Sospensione dei versamenti dei premi derivanti da denunce di iscrizione e variazione ex articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e da altre denunce periodiche**

In considerazione dell'eccezionalità della situazione determinatasi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle diverse sospensioni disposte dalle norme speciali finora emanate dirette evidentemente a permettere in via generalizzata alle imprese di far fronte alla crisi di liquidità che le ha colpite, sono sospesi anche i versamenti richiesti per premi e accessori a seguito delle denunce di iscrizione e variazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, incluse quelle tardive, presentate sia prima che durante il periodo di sospensione.

Sono altresì sospesi i versamenti per premi e accessori derivanti dalla presentazione delle altre denunce periodiche obbligatorie riguardanti alcune polizze speciali, incluse quelle tardive, presentate prima del periodo di sospensione.

La sospensione riguarda esclusivamente i versamenti (non effettuati, poiché non è consentito il rimborso di quanto già versato) in scadenza nel periodo di sospensione previsto di volta in volta dalle specifiche norme dei decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 17 marzo 2020, n. 18, e 8 aprile 2020, n. 23 e si applica nei confronti dei soggetti per i quali si verificano le condizioni previste dalle medesime norme.

Con riferimento alle citate denunce periodiche la sospensione riguarda in particolare:

- 1) La regolazione del IV trimestre 2019 dei premi speciali unitari dovuti per i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto che svolgono attività di facchinaggio (polizza facchini) nonché per i vetturini, barrocciai e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi anche di fatto, a seguito della presentazione entro il 31 gennaio 2020, da parte delle cooperative e degli organismi associativi, dell'elenco trimestrale per la regolazione che, a seconda di quando la Sede competente ha effettuato lavorazione, hanno assunto scadenza **16 marzo 2020 o 16 aprile 2020**;
- 2) La regolazione 2019 delle polizze speciali per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, a seguito della presentazione entro il 17 febbraio 2020 della relativa denuncia annuale che, a seconda di quando la Sede competente ha effettuato lavorazione, hanno assunto scadenza **16 marzo 2020 o 16 aprile 2020**.

## **J. Sospensione dei termini delle richieste di pagamento derivanti da controlli d'ufficio**

Per i motivi esposti al paragrafo precedente sono altresì sospesi i versamenti per premi e accessori richiesti dalle Sedi competenti a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa di riferimento.

La sospensione riguarda in particolare le richieste di pagamento di cui all'articolo 44, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 secondo cui *entro il giorno 16 del mese successivo a quello di comunicazione fatta dall'Istituto assicuratore, debbono essere pagate dal datore di lavoro le quote residue di premio risultanti da rettifiche dei conteggi, nonché le differenze supplementari determinate da variazioni di rischio, da variazioni o rettifiche delle retribuzioni, da accertamenti ispettivi, e quant'altro dovuto all'Istituto.*

Anche in questo caso a seconda che la richiesta di pagamento abbia scadenza 16 marzo, 16 aprile o 16 maggio 2020 gli interessati potranno effettuare la sospensione dei

versamenti se rientranti nell'ambito applicativo delle specifiche norme che dispongono la sospensione stessa.

Si precisa inoltre che in caso di giroconti effettuati dalle Sedi, con attribuzione di versamenti in eccedenza ai titoli totalmente o parzialmente insoluti (con scadenza evidentemente antecedente a quella del pagamento della somma in eccedenza), è sospeso il versamento delle sanzioni civili per tardato pagamento, elaborate automaticamente dalle attuali procedure, in scadenza nei diversi periodi stabiliti dalle norme, sempre che l'interessato sia nelle condizioni previste dalle medesime norme.

## **K. Comunicazione delle sospensioni dei versamenti e degli adempimenti da parte degli interessati**

Gli interessati devono comunicare all'Inail di aver effettuato la sospensione dei versamenti, specificando la disposizione che hanno applicato e dichiarando altresì di essere in possesso delle condizioni previste dalla medesima disposizione per usufruire del beneficio, fermo restando i controlli successivi sull'effettiva sussistenza dei requisiti. In particolare, per le sospensioni di cui all'articolo 62, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e di cui all'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 saranno attivati successivamente i controlli in cooperazione con l'Agenzia delle entrate.

A tal fine è in corso di realizzazione un apposito servizio *online*, di cui sarà comunicata a breve l'operatività, che sarà reso disponibile sia ai titolari dei codici ditta che ai loro intermediari in possesso di delega. Nello stesso servizio gli utenti dovranno anche comunicare se al termine di ogni periodo di sospensione previsto dalle diverse norme applicabili intendono effettuare i versamenti in unica soluzione o mediante rateizzazione nel numero massimo di rate previsto dalle disposizioni in vigore.

Il servizio gestirà, infatti, tutte le sospensioni finora previste per l'emergenza epidemiologica e consentirà quindi agli utenti di effettuare:

1. le comunicazioni di sospensione dei versamenti per i mesi di aprile e maggio 2020 ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23;
2. le comunicazioni di sospensione degli adempimenti e dei versamenti dal 23 febbraio al 30 aprile 2020 ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 per i soggetti operanti nei Comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020<sup>19</sup>;
3. le comunicazioni di sospensione degli adempimenti e dei versamenti dal 2 marzo al 30 aprile 2020 e, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, dal 2 marzo al 31 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 61, commi 2 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27<sup>20</sup>;
4. le comunicazioni di sospensione dei versamenti dall'8 al 31 marzo 2020 ai sensi dell'articolo 62, comma 2, lettera c) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
5. le comunicazioni di sospensione dei versamenti dal 30 aprile al 15 luglio per le imprese del settore florovivaistico ai sensi dell'articolo 78, comma 2-

---

<sup>19</sup> Per i quali era stato predisposto il modulo di sospensione allegato 1 alla circolare Inail 11 marzo 2020, n. 7.

<sup>20</sup> Per i quali erano stati predisposti i moduli di sospensione allegati 1 e 2 alla circolare Inail 27 marzo 2020, n. 11.

*quinquiesdecies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

In attesa del servizio *online*, per i casi urgenti costituiti soprattutto dalla sospensione, descritta al successivo paragrafo, delle rate delle rateazioni di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 è necessario che i beneficiari trasmettano la comunicazione in questione tramite Pec alla Sede competente.

Gli interessati, inclusi coloro che hanno già inviato la comunicazione di sospensione con la modulistica allegata alle circolari Inail 11 marzo 2020, n. 7 e 27 marzo 2020, n. 11, dovranno in ogni caso ripresentare la comunicazione con il servizio *online* che sarà rilasciato.

Ciò consentirà all'Inail di individuare precisamente i versamenti da ricondurre ai diversi regimi di sospensione previsti e di comunicare con modalità automatizzate all'Agenzia delle entrate, per le verifiche previste dall'articolo 18, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei premi di assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

#### **L. Riepilogo dei periodi di sospensione e relativi versamenti sospesi**

In considerazione della molteplicità della tipologia dei versamenti oggetto di sospensione, della diversa durata delle sospensioni finora previste e delle diverse condizioni alle quali è subordinata la fruizione del beneficio, si riepilogano i versamenti ricadenti nei periodi di sospensione di volta in volta previsti dalle specifiche disposizioni finora emanate e sinteticamente riportate anche nell'allegato 5.

- 1) **Sospensione dal 23 febbraio al 30 aprile 2020** con ripresa dei versamenti dal 1° maggio 2020 (quindi entro il 31 maggio) anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo

Si applica ai soggetti con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 (articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9).

Per questi soggetti è prevista anche la sospensione degli adempimenti in scadenza al 2 marzo 2020, consistenti nella presentazione della dichiarazione delle retribuzioni 2019 per l'autoliquidazione 2019/2020 e nella presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione ai sensi dell'articolo 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019, per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell'anno 2019.

I suddetti adempimenti devono essere effettuati, rispettivamente tramite i servizi "Alpi online" e "Riduzione per prevenzione", dal 4 al 20 maggio 2020<sup>21</sup>.

Come già specificato nella circolare Inail 11 marzo 2020, n. 7, per quanto riguarda le polizze dipendenti e le polizze artigiane della gestione industria nel periodo indicato dalla norma non ricade alcun versamento di autoliquidazione 2019/2020, né altri pagamenti con scadenza legale predeterminata relativi ai premi speciali per la polizza frantoi (per la campagna olearia 2019/2020), per la polizza per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui

---

<sup>21</sup> Nota 30 aprile 2020 protocollo 5641, paragrafo A. *Ripresa degli adempimenti sospesi. Apertura dei servizi Alpi online e Riduzione per prevenzione.*

alla legge 20 febbraio 1958, n. 93 e ai premi speciali per gli alunni delle scuole non statali.

Per quanto riguarda i premi speciali unitari relativi a facchini, vetturini, barrocciai e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi anche di fatto e i premi speciali unitari per la piccola pesca marittima e la pesca nelle acque interne e lagunari, non risultano rispettivamente cooperative e pescatori autonomi con posizioni assicurative territoriali ubicate nei Comuni interessati dalla sospensione.

Sono sospesi i versamenti in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 30 aprile 2020:

- delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Le rate sospese devono essere versate in unica soluzione a maggio 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese;
- della regolazione 2019 con scadenza 16 marzo o 16 aprile 2020 delle polizze speciali per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive;
- delle richieste di premi e accessori in scadenza 16 marzo e 16 aprile 2020 derivanti da denunce di iscrizione e variazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- di eventuali richieste di pagamento per premi e accessori con scadenza 16 marzo o 16 aprile 2020, incluse le sanzioni civili per tardato pagamento, derivanti dai controlli d'ufficio (riclassificazioni, variazioni retributive, liquidazione di verbali ispettivi notificati prima dell'inizio della sospensione, revoca agevolazioni e simili).

Alla ripresa dei versamenti i soggetti che hanno applicato la sospensione devono indicare nel modello F24 il numero di riferimento:

- 999186 per il pagamento in unica soluzione
- 999187 per il pagamento rateale

2) **Sospensione dal 2 marzo al 30 aprile 2020** con ripresa dei versamenti entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020

La sospensione si applica ai soggetti indicati alle lettere a) - t) dell'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, escluse le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 2 marzo 2020 nel territorio dello Stato.

Per questi soggetti è prevista anche la sospensione degli adempimenti, in scadenza al 2 marzo 2020, consistenti nella presentazione della dichiarazione delle retribuzioni 2019 per l'autoliquidazione 2019/2020 e nella presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione ai sensi dell'articolo 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019, per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell'anno 2019.

I suddetti adempimenti devono essere effettuati, rispettivamente tramite i servizi "Alpi online" e "Riduzione per prevenzione", dal 4 al 20 maggio 2020<sup>22</sup>.

Sono sospesi i versamenti in scadenza nel periodo dal 2 marzo al 30 aprile 2020:

- delle rate mensili in scadenza nei mesi di marzo e aprile 2020, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 nonché dalla rateazione di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 per il sisma Italia centrale del 2016. Le rate sospese devono essere versate in unica soluzione a maggio 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese;
- della regolazione del IV trimestre 2019, derivante dall'elenco trimestrale per la regolazione, in scadenza al 16 marzo o al 16 aprile 2020 e della seconda rata trimestrale 2020 (periodo aprile-giugno 2020) con scadenza 16 aprile 2020 dei premi speciali unitari dovuti per i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto assicurati con la polizza speciale facchini<sup>23</sup>;
- delle richieste di premi e accessori in scadenza 16 marzo e 16 aprile 2020 derivanti da denunce di iscrizione e variazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- di eventuali richieste di pagamento per premi e accessori con scadenza 16 marzo e 16 aprile 2020, incluse le sanzioni civili per tardato pagamento, derivanti dai controlli d'ufficio (riclassificazioni, variazioni retributive, liquidazione di verbali ispettivi notificati prima dell'inizio della sospensione, revoca agevolazioni e simili).

Alla ripresa dei versamenti i soggetti che hanno applicato la sospensione devono indicare nel modello F24 il numero di riferimento:

999188 per il pagamento in unica soluzione

999189 per il pagamento rateale

- 3) **Sospensione dal 2 marzo al 31 maggio 2020** con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020

Si applica alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche con posizione assicurativa territoriale attiva al 2 marzo 2020 nel territorio dello Stato (articolo 61, comma 2, lettera b) e comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).

Per questi soggetti è prevista anche la sospensione degli adempimenti in scadenza al 2 marzo 2020, consistenti nella presentazione della dichiarazione delle retribuzioni 2019 per l'autoliquidazione 2019/2020 e nella presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione ai sensi dell'articolo 23 delle Modalità di applicazione delle

---

<sup>22</sup> Nota 30 aprile 2020 protocollo 5641, paragrafo A. *Ripresa degli adempimenti sospesi. Apertura dei servizi Alpi online e Riduzione per prevenzione.*

<sup>23</sup> Vedi lettera o) *soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestri, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e skillift*, dell'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, attività nella quale rientra anche l'attività di facchinaggio classificata ai codici Ateco 52.24.10, 52.24.20 e 52.24.30 e 52.24.40.

Tariffe dei premi di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019, per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell'anno 2019.

I suddetti adempimenti devono essere effettuati, rispettivamente tramite i servizi "Alpi online" e "Riduzione per prevenzione", dal 3 al 19 giugno 2020<sup>24</sup>.

Sono sospesi i versamenti in scadenza nel periodo dal 2 marzo al 31 maggio 2020:

- delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 nonché dalla rateazione di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 per il sisma Italia centrale del 2016. Le rate sospese devono essere versate in unica soluzione a giugno 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese;
- della seconda rata dell'autoliquidazione 2019/2020 in scadenza il 18 maggio 2020 per i soggetti titolari di PAT con polizza dipendenti;
- delle richieste di premi e accessori con scadenza 16 marzo, 16 aprile e 16 maggio 2020 derivanti da denunce di iscrizione e variazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- di eventuali richieste di pagamento per premi e accessori con scadenza 16 marzo, 16 aprile e 16 maggio 2020, incluse le sanzioni civili per tardato pagamento, derivanti dai controlli d'ufficio (riclassificazioni, variazioni retributive, liquidazione di verbali ispettivi notificati prima dell'inizio della sospensione, revoca agevolazioni e simili).

Alla ripresa dei versamenti i soggetti che hanno applicato la sospensione devono indicare nel modello F24 il numero di riferimento:

999184 per il pagamento in unica soluzione

999185 per il pagamento mediante rateizzazione

- 4) **Sospensione dall'8 marzo al 31 marzo 2020** con ripresa dei versamenti entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020

Si applica ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019 (articolo 62, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).

Sono sospesi i versamenti in scadenza nel periodo dall'8 al 31 marzo 2020:

- della rata mensile o della prima rata con scadenza 8-31 marzo 2020, derivante da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 nonché dalla rateazione di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 per il sisma Italia centrale del 2016. La rata sospesa deve essere versata in unica soluzione ad aprile 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese;

---

<sup>24</sup> Nota 30 aprile 2020, protocollo 5641, paragrafo A. *Ripresa degli adempimenti sospesi. Apertura dei servizi Alpi online e Riduzione per prevenzione.*

- della rata mensile in scadenza il 16 marzo 2020 del premio speciale unitario dovuto a titolo di anticipo 2020 dai pescatori autonomi e associati in cooperative della piccola pesca marittima e della pesca nelle acque interne, titolari della polizza speciale pescatori.
- della regolazione del IV trimestre 2019 con scadenza 16 marzo 2020 dei premi speciali unitari dovuti per i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto assicurati con le polizze speciali facchini, vetturini, barrocciai e ippotrasportatori derivante dall'elenco trimestrale per la regolazione;
- della regolazione 2019 con scadenza 16 marzo 2020 delle polizze speciali per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, derivante dalla denuncia annuale;
- delle richieste di premi e accessori in scadenza 16 marzo 2020 derivanti da denunce di iscrizione e variazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- di eventuali richieste di pagamento per premi e accessori con scadenza 16 marzo 2020, incluse le sanzioni civili per tardato pagamento, derivanti dai controlli d'ufficio (riclassificazioni, variazioni retributive, liquidazione di verbali ispettivi notificati prima dell'inizio della sospensione, revoca agevolazioni e simili).

Alla ripresa dei versamenti i soggetti che hanno applicato la sospensione devono indicare nel modello F24 il numero di riferimento:

999190 per il pagamento in unica soluzione

999191 per il pagamento rateale

- 5) **Sospensione per i mesi di aprile e maggio 2020** con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020

Si applica:

- a) Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (articolo 18, commi 1 e 2, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23).

Alla ripresa dei versamenti i soggetti che hanno applicato la sospensione devono indicare nel modello F24 il numero di riferimento:

999192 per il pagamento in unica soluzione

999193 per il pagamento rateale

- b) Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (articolo 18, commi 3 e 4, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23).

Alla ripresa dei versamenti i soggetti che hanno applicato la sospensione devono indicare nel modello F24 il numero di riferimento:

999194 per il pagamento in unica soluzione

999195 per il pagamento rateale

- c) Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019 (articolo 18, comma 5, primo periodo, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23).

Alla ripresa dei versamenti i soggetti che hanno applicato la sospensione devono indicare nel modello F24 il numero di riferimento:

999196 per il pagamento in unica soluzione

999197 per il pagamento rateale

- d) Agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa (articolo 18, comma 5, secondo periodo, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23).

Alla ripresa dei versamenti i soggetti che hanno applicato la sospensione devono indicare nel modello F24 il numero di riferimento:

999198 per il pagamento in unica soluzione

999199 per il pagamento rateale

Sono sospesi i versamenti in scadenza nei mesi di aprile e/o maggio 2020:

- delle rate mensili scadenti nei mesi di aprile e/o maggio 2020, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 nonché dalla rateazione di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 per il sisma Italia centrale del 2016. Le rate sospese devono essere versate in unica soluzione a maggio 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese se la sospensione spetta solo per il mese di aprile, oppure a giugno 2020 se la sospensione spetta per entrambi i mesi di aprile e maggio o solo per il mese di maggio;
- della rata mensile in scadenza il 16 aprile 2020 e di quella in scadenza il 18 maggio 2020 del premio speciale unitario dovuto a titolo di anticipo 2020 dai pescatori autonomi e associati in cooperative della piccola pesca marittima e della pesca nelle acque interne, titolari della polizza speciale pescatori;
- della regolazione del IV trimestre 2019 derivante dall'elenco trimestrale per la regolazione e della seconda rata trimestrale 2020 (periodo aprile-giugno 2020) con scadenza 16 aprile 2020 dei premi speciali unitari dovuti per i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto assicurati con le polizze speciali facchini, vetturini, barrocciai e ippotrasportatori;
- della regolazione 2019 con scadenza 16 aprile 2020 delle polizze speciali per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, derivante dalla denuncia annuale;
- della seconda rata dell'autoliquidazione 2019/2020 in scadenza il 18 maggio 2020 per i soggetti titolari di PAT con polizza dipendenti e/o polizza artigiani (gestione Industria) e per quelli titolari di PAN (gestione Navigazione);

- dei premi del primo trimestre gennaio/marzo 2020 delle società di somministrazione per i lavoratori con contratto di somministrazione in scadenza il 18 maggio 2020;
- delle richieste di premi e accessori con scadenza 16 aprile e/o 16 maggio 2020 derivanti da denunce di iscrizione e variazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- di eventuali richieste di pagamento per premi e accessori con scadenza 16 aprile e/o 16 maggio 2020, incluse le sanzioni civili per tardato pagamento, derivanti dai controlli d'ufficio (riclassificazioni, variazioni retributive, liquidazione di verbali ispettivi notificati prima dell'inizio della sospensione, revoca agevolazioni e simili).

6) **Sospensione dal 30 aprile al 15 luglio** con ripresa dei versamenti entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020

Si applica alle imprese del settore florovivaistico.

Alla ripresa dei versamenti i soggetti che hanno applicato la sospensione devono indicare nel modello F24 il numero di riferimento:

999200 per il pagamento in unica soluzione

999201 per il pagamento rateale

Sono sospesi i versamenti in scadenza nel periodo dal 30 aprile 2020 al 15 luglio 2020:

- delle rate mensili scadenti nel periodo dal 30 aprile al 15 luglio 2020, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 nonché dalla rateazione di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 per il sisma Italia centrale del 2016. Le rate sospese devono essere versate in unica soluzione ad agosto 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese;
- della seconda rata dell'autoliquidazione 2019/2020 in scadenza il 18 maggio 2020 per i soggetti titolari di PAT con polizza dipendenti e/o polizza artigiani (gestione Industria);
- delle richieste di premi e accessori con scadenza 18 maggio e 16 giugno 2020 derivanti da denunce di iscrizione e variazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- di eventuali richieste di pagamento per premi e accessori con scadenza 18 maggio e 16 giugno 2020, incluse le sanzioni civili per tardato pagamento, derivanti dai controlli d'ufficio (riclassificazioni, variazioni retributive, liquidazione di verbali ispettivi notificati prima dell'inizio della sospensione, revoca agevolazioni e simili).

## **M. Sospensione dei termini stabilita dall'articolo 103, commi 1-bis e 6-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 modificato dalla legge 24 aprile 2020, n. 27**

La legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 contiene nuove disposizioni<sup>25</sup> con riferimento alla sospensione dei termini di notificazione dei verbali unici di accertamento e notificazione e dei provvedimenti sanzionatori di *Diffida obbligatoria di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 124/2004 - contestazione di violazione di cui alla legge n. 689/1981* emessi dal personale amministrativo.

A tale riguardo, la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 ha inserito all'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 i commi 1-bis e 6-bis, che hanno disposto quanto segue:

- *comma 1-bis il periodo di sospensione di cui al comma 1 trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.*

Con riferimento all'articolo 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, lo stesso ha previsto che *ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.*

Inoltre, con il successivo decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, all'articolo 37 la suddetta data del 15 aprile è stata prorogata **al 15 maggio 2020**.

- *comma 6-bis il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.*

Ricade nel disposto del citato articolo 103, comma 1-bis:

- la notificazione dei verbali unici di accertamento e notificazione non regolamentati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 che, pertanto, è sospesa, su tutto il territorio nazionale, dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020;
- il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Pertanto, per i verbali che contengono illeciti amministrativi e i provvedimenti sanzionatori già notificati in data antecedente alla sospensione, sono parimenti sospesi dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020 i termini per il pagamento della sanzione amministrativa in misura minima di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

---

<sup>25</sup> Come già anticipato con nota della Direzione centrale rapporto assicurativo 17 aprile 2020, protocollo 5042 con oggetto "Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Sospensione dei termini".

- i termini per la presentazione di scritti difensivi e ricorsi amministrativi sono sospesi, su tutto il territorio nazionale, dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020.

Per quanto riguarda, invece, la disposizione del citato comma 6-*bis*, è sospeso su tutto il territorio nazionale dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020, il periodo quinquennale per la maturazione della prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 che decorre dalla data di commissione dell'illecito, nonché il termine di notificazione di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 con riferimento ai verbali unici di accertamento e notificazione che contengono illeciti amministrativi e ai provvedimenti sanzionatori di *Diffida obbligatoria di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 124/2004 - contestazione di violazione di cui alla legge n. 689/1981* emessi dal personale amministrativo.

Ove la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il termine riprende a decorrere dalla fine del medesimo periodo.

Considerato, inoltre, che la legge 24 aprile 2020, n. 27 nel disporre all'articolo 1, comma 2, l'abrogazione del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 ha fatto salva la validità degli atti e dei provvedimenti adottati nonché degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto, resta ferma la decorrenza della sospensione dei termini dal 22 febbraio 2020 prevista all'articolo 10, comma 4, del citato decreto per i soggetti operanti alla data del 2 marzo 2020 nei Comuni di Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo', individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020<sup>26</sup>.

## **N. Disposizioni riguardanti il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, i concordati preventivi, gli accordi di ristrutturazione, le dichiarazioni di fallimento e dello stato di insolvenza**

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 contiene agli articoli 5, 9 e 10, ai quali si rinvia per una completa informazione, specifiche disposizioni riguardanti l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione nonché, in via temporanea, le richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza.

Per quanto riguarda il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge in esame, rubricato *Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14* ha sostituito l'articolo 389, comma 1, del Codice.

A seguito di questa modifica il Codice entra in vigore il 1° settembre 2021, salvo alcuni articoli vigenti dal 16 marzo 2019 ai sensi del successivo comma 2<sup>27</sup>.

Con riferimento alla materia del concordato preventivo di cui all'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-*bis* del citato regio decreto, l'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 contiene disposizioni speciali, che prevedono:

---

<sup>26</sup> Circolare Inail 11 marzo 2020, n. 7 "Emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi e altre misure urgenti", paragrafo "C. Sospensione dei termini disposta dall'art. 10, comma 4".

<sup>27</sup> Articolo 389, comma 2 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 pubblicato sulla G.U. del 14 febbraio 2019, n. 38: 2. *Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.*

1) la proroga di 6 mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 (comma 1);

2) per i procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, la possibilità per il debitore di ottenere dal tribunale un nuovo termine, non superiore a novanta giorni, per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell'articolo 161 o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-*bis*. A tal fine il debitore può presentare istanza al Tribunale, fino all'udienza fissata per l'omologa. Il termine di novanta giorni decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il nuovo termine e non è prorogabile. Per espressa previsione normativa l'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale è già stata tenuta l'adunanza dei creditori, ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (comma 2);

3) sempre in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione il debitore può chiedere di modificare unicamente i termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell'accordo, depositando fino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini nonché la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini stessi. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Il Tribunale acquisisce il parere del Commissario giudiziale in caso di concordato preventivo e riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze (comma 3);

4) la possibilità per il debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 161, comma sesto (concordato in bianco), che sia già stato prorogato dal Tribunale, oppure la concessione del termine di cui all'articolo 182 *bis*, comma settimo, di presentare istanza (prima della scadenza) per la concessione di una ulteriore proroga fino a novanta giorni (commi 4 e 5).

Nella proroga, disposta dal comma 1 dell'articolo 9, di sei mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, sono da ricomprendere anche i termini di adempimento relativi ai pagamenti dovuti all'Inail, inclusi quelli rateali, nell'ambito dei piani previsti nei medesimi concordati preventivi e accordi di ristrutturazione<sup>28</sup>, fermo restando le scadenze dei pagamenti successive al 31 dicembre 2021.

Per quanto riguarda il comma 3, dell'articolo 9, sebbene la norma non faccia riferimento ai procedimenti pendenti alla data del 23 febbraio 2020, si ritiene che l'ambito applicativo della disposizione, inserita nel Capo II del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 dedicato alle *Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19*, sia da riferire ai medesimi procedimenti.

Infine, l'articolo 10, comma 1, prevede disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, che stabiliscono l'improcedibilità di tutti i ricorsi depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 per la dichiarazione di fallimento e per l'accertamento giudiziario dello stato

---

<sup>28</sup> Vedi sul punto anche la circolare dell'Agenzia delle entrate 6 maggio 2020, n. 11/E, quesito 5.11 "Applicabilità dell'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 9, alle scadenze delle rate degli atti di transazione fiscale".

d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa (articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) nonché per l'accertamento dello stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (*Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274*).

Le Strutture territoriali devono pertanto tenere conto delle disposizioni di cui sopra ai fini della gestione dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Il Direttore generale  
f.to Giuseppe Lucibello

**Allegati: 5**

**DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23** (GU n.94 del 8-4-2020)

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (20G00043)

Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/2020

**Stralcio articoli 5-9-10-18-21-37**

CAPO II

MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLE IMPRESE COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19

**Art. 5.**

**(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)**

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente decreto entra in vigore il 1 settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2.».

**Art. 9.**

**(Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione)**

1. I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi.

2. Nei procedimenti per l'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 il debitore può presentare, sino all'udienza fissata per l'omologa, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale è già stata tenuta l'adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Nel procedimento per omologa del concordato preventivo il Tribunale acquisisce il parere del Commissario giudiziale. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.

4. Il debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 161, comma sesto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che sia già stato prorogato dal Tribunale, può, prima della scadenza, presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga sino a novanta giorni, anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. L'istanza indica gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il Tribunale, acquisito il parere del Commissario giudiziale se nominato, concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi. Si applica l'articolo 161, commi settimo e ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. L'istanza di cui al comma 4 può essere presentata dal debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 182-bis, comma settimo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il Tribunale provvede in camera di consiglio omessi gli adempimenti previsti dall'articolo 182-

bis, comma settimo, primo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi e che continuano a sussistere i presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui all'articolo 182-bis, primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

#### **Art. 10.**

#### **(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)**

1. Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, comma ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10 e 69 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

#### CAPO IV

#### MISURE FISCALI E CONTABILI

#### **Art. 18.**

#### **(Sospensione di versamenti tributari e contributivi)**

1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) all'imposta sul valore aggiunto.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

3. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) all'imposta sul valore aggiunto.

4. Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

5. I versamenti di cui ai commi da 1 a 4 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019. I versamenti di cui alle lettere a) dei predetti commi 1 e 3

nonché quelli di cui ai commi 2 e 4 sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

6. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

7. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

8. Per i soggetti aventi diritto restano ferme, per il mese di aprile 2020, le disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e dell'articolo 61, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, le disposizioni dell'articolo 61, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi resta disciplinata dall'articolo 61, commi 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

9. L'INPS, l'INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria di cui ai commi precedenti. L'Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti. Analoga procedura si applica con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

#### **Art. 21.**

#### **(Rimessione in termini per i versamenti)**

1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.

#### **Art. 37.**

#### **(Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza)**

1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020.

#### **LEGGE 24 aprile 2020, n. 27** (GU n.110 del 29-4-2020 - Suppl. Ordinario n. 16)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. (20G00045)

Entrata in vigore del provvedimento: 30/04/2020

#### **Art. 1**

1. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14.

3. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi. I decreti legislativi di cui al primo periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi di delega.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

**DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18** (GU n.70 del 17-3-2020) convertito, con modificazioni, dalla **LEGGE 24 aprile 2020, n. 27** (GU n.110 del 29-4-2020)

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Entrata in vigore del decreto-legge: 17/03/2020

Entrata in vigore della legge di conversione: 30/04/2020

### **Stralcio articoli 37-60-61-62-68-78-103-108**

TESTO COORDINATO -**In corsivo grassetto le modifiche apportate dalla legge di conversione.**

#### **Art. 37**

**Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. *Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria***

1. Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

2. I termini di prescrizione ***delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria*** di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.

#### **Art. 60**

**(Rimessione in termini per i versamenti)**

1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

## **Art. 61**

### **(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)**

**1. Per i soggetti di cui al comma 2, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:**

**a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;**

**b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;**

**c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.**

**2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai seguenti soggetti:**

**a) imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;**

**b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;**

**c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale da gioco e biliardi;**

**d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;**

**e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;**

**f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;**

**g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;**

**h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;**

**i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;**

**l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;**

**m) soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;**

**n) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;**

**o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestri, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;**

**p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestri, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;**

**q) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;**

**r) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;**

**s) esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;**

**t) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale,**

**una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.**

**3. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.**

**4. Salvo quanto disposto al comma 5, i versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020.**

**5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera b), applicano la sospensione di cui al comma 1 fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.**

#### **Art. 62**

##### **(Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)**

1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. **Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 61-bis riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata.**

2. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;

c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

3. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 2, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, **Brescia**, Cremona, Lodi e Piacenza.

4. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.

5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

6. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

7. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

**Art. 68**  
**(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)**

1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

**2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.**

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. **Sono differiti** al 31 maggio il termine di versamento del 28 febbraio 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e il termine di versamento del 31 marzo 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019 e nell'anno 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025.

**Art. 78**  
**(Misure in favore del settore agricolo e della pesca)**

(...)

**2-quinquiesdecies. I versamenti e gli adempimenti di cui all'articolo 61, comma 1, del presente decreto sono sospesi per le imprese del settore florovivaistico dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 luglio 2020. Per le predette imprese sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto compresi fra il 1° aprile e il 30 giugno 2020. I**

**versamenti sospesi di cui ai periodi precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.**

(...)

#### **Art. 103**

#### **(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)**

1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.<sup>1</sup> Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

**1-bis. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.**

**2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.**

**2-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di novanta giorni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.**

**2-ter. Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della proroga di cui al comma 2. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.**

**2-quater. I permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020. Sono prorogati fino al medesimo termine anche:**

---

<sup>1</sup> L'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 ha disposto che *Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020.*

**a) i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;**

**b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;**

**c) i documenti di viaggio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;**

**d) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;**

**e) la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29 e 29-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;**

**f) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo n. 286 del 1998, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari.**

**2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-quater si applicano anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il presente comma si applica anche alle richieste di conversione.**

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge **23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e 25 marzo 2020, n. 19** nonché dei relativi decreti di attuazione.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.

6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al **1° settembre 2020**.

**6-bis. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.**

## **Art. 108**

### **(Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale)**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, al fine di assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccogliergli la firma **e con successiva immissione dell'invio o del pacco** nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.

**1-bis. Per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna delle suddette notificazioni con la procedura ordinaria di firma di cui all'articolo 7 della legge**

**20 novembre 1982, n. 890, oppure con il deposito in cassetta postale dell'avviso di arrivo della raccomandata o altro atto che necessita di firma per la consegna. Il ritiro avviene secondo le indicazioni previste nell'avviso di ricevimento. La compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal 30 aprile 2020. I termini sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo in esame sono sospesi sino alla cessazione dello stato di emergenza.**

2. Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica COVID-19 e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia con il costante incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, al fine di consentire il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa volte a contenere il diffondersi della pandemia, in via del tutto eccezionale e transitoria, la somma di cui all'art. 202, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. La misura prevista dal periodo precedente può essere estesa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive.

**DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117** (GU n.179 del 2-8-2017)

Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128)

Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/2017

**Stralcio articoli 4-5-6-11-45-46-53-54-101 commi 2, 3 e 4**

**Art. 4  
Enti del Terzo settore**

1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta. Sono altresì escluse dall'ambito di applicazione del presente comma le associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in quanto a nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima.

3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13.

**Art. 5  
Attività di interesse generale**

1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco delle attività di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque adottato.

## **Art. 6** **Attività diverse**

1. Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

## **Art. 11** **Iscrizione**

1. Gli enti del Terzo settore si iscrivono nel registro unico nazionale del Terzo settore ed indicano gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2. Oltre che nel registro unico nazionale del Terzo settore, gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese.

3. Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.

## **Art. 45** **Registro unico nazionale del Terzo settore**

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la struttura competente. Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo precedente è indicata come «Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Presso le Province autonome la stessa assume la denominazione di «Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale non generale disponibile a legislazione vigente la propria struttura competente di seguito indicata come «Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore».

2. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.

## **Art. 46** **Struttura del Registro**

1. Il Registro unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti sezioni:
  - a) Organizzazioni di volontariato;
  - b) Associazioni di promozione sociale;
  - c) Enti filantropici;
  - d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;

- e) Reti associative;
- f) Società di mutuo soccorso;
- g) Altri enti del Terzo settore.

2. Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può, con decreto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Unificata, istituire sottosezioni o nuove sezioni o modificare le sezioni esistenti.

### **Art. 53** **Funzionamento del Registro**

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce, con proprio decreto, la procedura per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, individuando i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione e le modalità di deposito degli atti di cui all'articolo 48, nonché le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore finalizzate ad assicurare l'omogenea e piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi del registro stesso e le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il registro delle Imprese e il Registro unico nazionale del Terzo settore con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel registro delle imprese.

2. Le Regioni e le province autonome entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 disciplinano i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo settore; entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica rendono operativo il Registro.

3. Le risorse necessarie a consentire l'avvio e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore sono stabilite in 25 milioni di euro per l'anno 2018, in 20 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, in 14,7 milioni di euro per l'anno 2021 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da impiegare per l'infrastruttura informatica nonché per lo svolgimento delle attività di cui al presente titolo e di cui all'articolo 93, comma 3, anche attraverso accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 1990, n. 241, con le Regioni e le Province autonome, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

### **Art. 54** **Trasmigrazione dei registri esistenti**

1. Con il decreto di cui all'articolo 53 vengono disciplinate le modalità con cui gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al Registro unico nazionale del Terzo settore i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti al giorno antecedente l'operatività del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore.

2. Gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore, ricevute le informazioni contenute nei predetti registri, provvedono entro centottanta giorni a richiedere agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione.

3. L'omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti agli enti del Terzo settore ai sensi del comma 2 entro il termine di sessanta giorni comporta la mancata iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

4. Fino al termine delle verifiche di cui al comma 2 gli enti iscritti nei registri di cui al comma 1 continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.

### **Art. 101** **Norme transitorie e di attuazione**

(...)

2. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle

disposizioni inderogabili del presente decreto **entro il 31 ottobre 2020<sup>1</sup>**. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.

3. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

4. Le reti associative, ove necessario, integrano, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il proprio statuto secondo le previsioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b) e comma 2, pena l'automatica cancellazione dal relativo registro.

(...)

---

<sup>1</sup> Così modificato dall'art. 35, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18:

1. All'articolo 101, comma 2 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, le parole "entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 ottobre 2020".



**Roma, 13 Aprile 2020**

***OGGETTO: Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.***

## INDICE

<b>1</b>	<b>PREMESSA.....</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>SOSPENSIONE DI VERSAMENTI TRIBUTARI.....</b>	<b>9</b>
2.1	AMBITO APPLICATIVO.....	9
2.2	RISPOSTE A QUESITI.....	15
2.2.1	<i>QUESITO n. 1. Riduzione del fatturato per la sospensione dei versamenti .....</i>	<i>15</i>
2.2.2	<i>QUESITO 2. Sospensione dei versamenti per le imprese agricole.....</i>	<i>17</i>
2.2.3	<i>QUESITO n. 3. Tipologia di enti a cui si applica la sospensione dei versamenti .....</i>	<i>18</i>
2.2.4	<i>QUESITO n. 4. Verifica delle condizioni per la sospensione per enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale.....</i>	<i>19</i>
2.2.5	<i>QUESITO n. 5. Verifica della condizione del calo del fatturato .....</i>	<i>20</i>
2.2.6	<i>QUESITO n. 6. Verifica della diminuzione del fatturato per contribuenti che liquidano l'IVA trimestralmente.....</i>	<i>21</i>
2.2.7	<i>QUESITO n. 7. Calcolo del fatturato da parte degli autotrasportatori .....</i>	<i>21</i>
2.2.8	<i>QUESITO n. 8. Sospensione dei versamenti delle rate successive alla prima, in caso di rateazione del saldo e versamento della prima rata il 16 marzo 2020.....</i>	<i>22</i>
<b>3</b>	<b>PROROGA SOSPENSIONE RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI .....</b>	<b>23</b>
3.1	AMBITO APPLICATIVO.....	23
<b>4</b>	<b>CALCOLO DEGLI ACCONTI IRPEF, DELL'IRES E DELL'IRAP.....</b>	<b>24</b>
4.1	AMBITO APPLICATIVO.....	25
4.2	RISPOSTE A QUESITI.....	26
4.2.1	<i>QUESITO n. 1: Ravvedimento operoso in caso di insufficiente o omesso versamento .....</i>	<i>26</i>
4.2.2	<i>QUESITO n. 2: Acconti successivi a quelli di giugno 2020.....</i>	<i>27</i>
<b>5</b>	<b>RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI NEI CONFRONTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.....</b>	<b>28</b>
5.1	AMBITO APPLICATIVO.....	28

<b>6</b>	<b>TERMINI DI CONSEGNA E DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2020 .....</b>	<b>30</b>
6.1	AMBITO APPLICATIVO.....	30
6.2	RISPOSTE A QUESITI.....	31
	6.2.1 QUESITO n. 1: Termine per la trasmissione telematica delle CU su redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata .....	31
<b>7</b>	<b>PROROGA DEI CERTIFICATI, IN MATERIA DI APPALTI, EMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE .....</b>	<b>32</b>
7.1	AMBITO APPLICATIVO.....	32
<b>8</b>	<b>TERMINI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA.....</b>	<b>33</b>
8.1	AMBITO APPLICATIVO.....	33
8.2	RISPOSTE A QUESITI.....	34
	8.2.1 QUESITO: Sospensione del termine quinquennale .....	34
<b>9</b>	<b>ASSISTENZA FISCALE A DISTANZA.....</b>	<b>35</b>
9.1	AMBITO APPLICATIVO.....	35
9.2	RISPOSTE A QUESITI.....	36
	9.2.1 QUESITO n. 1: Trasmissione telematica e autorizzazione all'accesso alla dichiarazione precompilata 730/2020.....	36
<b>10</b>	<b>SEMPLIFICAZIONI PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE .....</b>	<b>37</b>
10.1	AMBITO APPLICATIVO.....	37
<b>11</b>	<b>TRATTAMENTO FISCALE DELLA CESSIONE GRATUITA DI FARMACI AD USO COMPASSIONEVOLLE .....</b>	<b>39</b>
11.1	AMBITO APPLICATIVO.....	39
<b>12</b>	<b>PROCESSO TRIBUTARIO E NOTIFICA DEGLI ATTI SANZIONATORI RELATIVI AL CONTRIBUTO UNIFICATO .....</b>	<b>41</b>
12.1	RISPOSTE A QUESITI.....	42
	12.1.1 QUESITO n.1: Depositi o notifiche in modalità analogica .....	42

<b>13 CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE E PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO.....</b>	<b>43</b>
13.1 AMBITO APPLICATIVO.....	43

## 1 PREMESSA

Con il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”* (c.d. “decreto liquidità”, di seguito Decreto) sono state introdotte misure volte a salvaguardare le imprese da una potenziale e grave crisi di liquidità derivante dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

A tal fine, il predetto decreto, in ambito fiscale, al fine di permettere alle imprese di far fronte alla crisi di liquidità causata dall'emergenza epidemiologica, estende a tutte le imprese, a prescindere dall'attività economica concretamente esercitata o da limiti dei ricavi o compensi dell'esercizio precedente, come previsto dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la sospensione dei versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, all'imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria, purché l'impresa abbia subito una contrazione del fatturato rispetto ai mesi di marzo e aprile relativi al periodo d'imposta precedente,

Viene prorogato, inoltre, fino al 31 maggio 2020, il regime – inizialmente introdotto dal comma 7 dell'art. 62 del decreto “Cura Italia” – in ragione del quale si consente il mancato assoggettamento alle ritenute d'acconto, da parte del sostituto d'imposta, sui redditi di cui agli artt. 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (tra i quali redditi di lavoro autonomo e quelli derivanti dalle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia), ove questi ultimi siano corrisposti a favore di soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente e che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro

dipendente o assimilato.

Tra le novità più significative del Decreto vi sono quelle in materia di determinazione degli acconti in base al metodo previsionale in luogo di quello storico, la previsione di un regime fiscale speciale per le donazioni di farmaci ad uso compassionevole ed infine, la sospensione dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020, dei termini previsti in materia di agevolazioni “prima casa”.

In particolare, al fine di ridurre il fabbisogno finanziario delle imprese, viene favorito l’utilizzo del metodo previsionale ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il 2020, introducendo, un regime di favore che prevede la mancata applicazione di sanzioni (per omesso o insufficiente versamento) ed interessi nell’ipotesi in cui l’acconto versato col metodo previsionale non sia inferiore all’ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

Le altre misure previste dal decreto liquidità riguardano:

- rimessione in termini per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni (art. 21);
- disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 (art. 22);
- proroga dei certificati, in materia di appalti, emessi dall’Agenzia delle entrate (art. 23);
- agevolazione nelle modalità di rilascio della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata e della relativa documentazione (art. 25)
- semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 26)
- disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi

al contributo unificato (art. 29);

- modifiche al credito d'imposta per le spese di sanificazione (art. 30).

In relazione alle previsioni fiscali contenute negli atti normativi precedenti il Decreto e, in particolare, relativamente al Decreto “Cura Italia”, sono stati forniti chiarimenti con i seguenti documenti di prassi:

- risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020 (*“Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – primi chiarimenti”*);
- circolare n. 4/E del 20 marzo 2020 (*“Articolo 67 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 – chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione dei termini”*);
- circolare n. 5/E del 20 marzo 2020 (*“Primi chiarimenti in merito ai termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi - Articoli 83 e 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto ‘Cura Italia’)”*);
- risoluzione n. 14/E del 21 marzo 2020 (*“Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – ulteriori precisazioni”*);
- circolare n. 6/E del 23 marzo 2020 (*“Sospensione dei termini e accertamento con adesione - Articoli 67 e 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto ‘Cura Italia’) – Primi chiarimenti”*);
- circolare n. 7/E del 27 marzo 2020 (*“Articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del c.d. patent box.”*);
- circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 (*“Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante*

*“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Risposte a quesiti.”).*

- risoluzione n. 18/E del 9 aprile 2020 (“Premio ai lavoratori dipendenti – ulteriori chiarimenti – articolo 63 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”);
- risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020 con la quale è stato istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta di cui all'articolo 65 del Decreto Cura Italia (“*Credito d'imposta per botteghe e negozi*”).
- risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020 con la quale è stato istituito il codice tributo per consentire ai sostituti d'imposta di recuperare in compensazione nel modello F24 il premio di 100 euro corrisposto ai dipendenti che nel mese di marzo 2020 hanno prestato lavoro presso la sede, previsto dall'articolo 63, comma 1, del Decreto “Cura Italia”.

Considerato che le disposizioni tributarie del Decreto, come sopra anticipato, in taluni casi modificano e integrano le misure già previste dal decreto “Cura Italia”, i chiarimenti contenuti nella presente circolare, ove necessario, operano un coordinamento con i chiarimenti già contenuti in precedenti documenti di prassi (in particolare, da ultimo, nella citata circolare n. 8/E del 2020), al fine di fornire una ricostruzione sistematica delle interpretazioni fino a questo momento rese ed aggiornare le stesse alla luce vigente quadro normativo.

A seguito dei quesiti pervenuti da parte delle associazioni di categoria in merito all'ambito applicativo delle previsioni fiscali contenute nel Decreto, con la presente circolare, vengono forniti chiarimenti anche sotto forma di risposta ai quesiti.

Al fine di rendere sistematica la trattazione degli argomenti e facilitare la lettura del documento, oltre alla illustrazione delle misure sopra richiamate vengono formulate risposte ai quesiti pervenuti, suddivisi per aree tematiche omogenee sulla base del

contenuto che caratterizza le singole previsioni fiscali contenute nel Decreto.

## **2 SOSPENSIONE DI VERSAMENTI TRIBUTARI**

Nel presente paragrafo sono forniti chiarimenti in merito alla sospensione di versamenti tributari, disciplinata dall'articolo 18 del Decreto per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione.

### **2.1 Ambito applicativo**

La norma è diretta a sostenere i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione per i quali le vigenti misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 hanno inciso sulla liquidità dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo.

Al tal fine, la norma disciplina la sospensione dei versamenti tributari, dei contributi e dei premi assistenziali.

I beneficiari della sospensione sono individuati in base ai ricavi o ai compensi conseguiti nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto (8 aprile 2020) e all'andamento del fatturato e dei corrispettivi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 18 del Decreto prevede che per i soggetti, con ricavi o ai compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, sono sospesi i versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale e all'imposta sul valore aggiunto. La sospensione si applica anche con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Tali soggetti beneficiano della sospensione dei termini in scadenza nei mesi di aprile

2020 e maggio 2020, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta. Nei casi in cui non sussista l'obbligo della emissione della fattura o dei corrispettivi (come ad esempio per le operazioni previste all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), si ritiene che il riferimento al fatturato e ai corrispettivi possa essere esteso, al concetto di ricavi e compensi; pertanto, il contribuente potrà assumere detti elementi, ai fini della verifica della diminuzione cui collegare il beneficio della sospensione.

Per i soggetti che, in virtù dell'attività esercitata, certificano le operazioni sia con fatture sia con corrispettivi, il riscontro della percentuale di riduzione del fatturato o dei corrispettivi, nei termini sopra esposti, si compie sulla somma dei due elementi.

Il comma 3 dell'articolo 18 in esame, stabilisce la sospensione dei medesimi versamenti per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto, subordinando per tali soggetti la sospensione alla condizione che il fatturato o i corrispettivi siano diminuiti almeno del 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nella stessa percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Per quanto concerne gli adempimenti in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti, disciplinati dall'articolo 17-bis del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (introdotto dall'articolo 4, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124), sono validi, opportunamente contestualizzati nella nuova previsione dell'art. 18 del Decreto, i chiarimenti forniti al paragrafo 1.9 della circolare n. 8/E del 2020 e, pertanto:

- per i soggetti rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 18 del Decreto risultano

sospesi gli obblighi di versamento e, conseguentemente sono sospesi anche i controlli previsti a carico del committente in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, essendo gli stessi strettamente connessi ai versamenti sospesi delle ritenute da parte dell'appaltatore;

- nell'evenienza di cui al punto precedente, nel caso in cui, alla data stabilita dal comma 2 dell'articolo 17-bis (cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute), sia maturato il diritto a ricevere i corrispettivi da parte dell'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, il committente non ne deve sospendere il pagamento;
- i controlli a carico del committente e, quindi, l'obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi, come previsto dal comma 3 del medesimo articolo 17-bis in caso di inadempimento o non corretto adempimento dell'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, riprenderanno, pertanto, dal momento del versamento o dall'omesso versamento delle ritenute alla scadenza prevista dal comma 7 dell'articolo 18 del Decreto.

Le predette sospensioni dei versamenti fiscali previsti dai commi da 1 a 4 dell'articolo 18 in esame, spettano anche, per espressa previsione normativa (v. articolo 18, comma 5, del Decreto):

- a) a tutti i soggetti che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione dopo il 31 marzo 2019;
- b) agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore ed agli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, limitatamente alla ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria; in attesa

dell'operatività del registro del terzo settore, si ritiene che la disposizione in commento trovi applicazione per tutti gli enti non commerciali che svolgono prevalentemente attività istituzionale di interesse generale (non in regime d'impresa).

Con riferimento ai soggetti sub a), ai fini della sospensione dei versamenti per il mese di aprile e di maggio 2020, la norma non prevede alcuna condizione collegata alla riduzione del fatturato o dei corrispettivi.

Una speciale disciplina è prevista (dal comma 6 dell'articolo 18) per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, per i quali è stabilita, a prescindere dall'entità dei ricavi o compensi del periodo d'imposta precedente, la sospensione dei versamenti IVA, per i mesi di aprile e maggio 2020, alla sola condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta.

In merito alla ripresa della riscossione il comma 7 dell'art. 18 del Decreto prevede che i versamenti sospesi ai sensi dello stesso articolo siano effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non è consentito il rimborso di quanto già versato.

**Tabella 1 - Sintesi delle fattispecie interessate dalla sospensione dei versamenti e relative condizioni**

Tipologia di soggetti	Condizioni	Oggetto della sospensione	Ripresa della riscossione
Esercenti attività d'impresa, arti o professioni con ricavi o compensi <b>non superiori a €50 mln.</b> di euro nel periodo di imposta precedente	Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il <b>33%</b> nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019	Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020: <ul style="list-style-type: none"> <li>– ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato;</li> <li>– imposta sul valore aggiunto.</li> </ul> Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali	Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020
Esercenti attività d'impresa, arti o professioni con ricavi o compensi <b>superiori a €50 mln.</b> nel periodo di imposta precedente	Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il <b>50%</b> nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019	Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato;</li> <li>- imposta sul valore aggiunto.</li> </ul> Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali	Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020
Soggetti che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione dopo il 31 marzo 2019	Non previste	Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020: <ul style="list-style-type: none"> <li>– ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato;</li> <li>– imposta sul valore aggiunto.</li> </ul> Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali	Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020
Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività non in regime d'impresa	Non previste	Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020 delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato. Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali	Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020

Tipologia di soggetti	Condizioni	Oggetto della sospensione	Ripresa della riscossione
Esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza	Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il <b>33%</b> nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 (indipendentemente dall'ammontare dei ricavi e compensi dell'anno precedente)	Versamenti IVA in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020	Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020
	Diminuzioni di fatturato o corrispettivi di marzo e aprile 2020 rispetto al 2019 (per il 33% ovvero 50%, a seconda se i ricavi e compensi dell'esercizio precedente siano, rispettivamente, inferiori/uguali o superiori a €50 mln.)	Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020 delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato;  Versamenti di aprile 2020 e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali	

Infine, il comma 8 dell'articolo 18 del Decreto stabilisce, con riguardo agli operatori nazionali dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica (individuati dagli articoli 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), che resta ferma, qualora gli stessi non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione di cui all' articolo 18, la sospensione prevista fino al 30 aprile 2020, con ripresa in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020, dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Analogamente si stabilisce che per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche resta ferma la sospensione fino al 31

maggio 2020, con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno o mediante rateizzazione in cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Ai fini della verifica del rispetto del requisito della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, tra i mesi di marzo e aprile 2020, rispetto ai corrispondenti mesi del precedente periodo di imposta, necessario per fruire della sospensione dei versamenti prevista dall'articolo 18 in esame, l'ultimo comma del citato articolo prevede forme di cooperazione tra l'Agenzia delle entrate, l'Inps, l'Inail e gli altri enti previdenziali e assistenziali.

Analoga procedura si applica con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 62, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

Si ricorda, infine, che restano comunque salve le disposizioni riguardanti tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto, individuati dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, che stabilisce la sospensione di tutti i versamenti con scadenza tra il 21 febbraio ed il 31 marzo 2020. Tali versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio.

## **2.2 Risposte a quesiti**

### *2.2.1 QUESITO n. 1. Riduzione del fatturato per la sospensione dei versamenti*

Ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 18 del decreto legge n. 23 del 2020, si chiede se per la sospensione dei versamenti di maggio, è richiesta una riduzione del fatturato nel (solo) mese di aprile 2020 (rispetto al mese di aprile 2019) o una riduzione cumulativa nei mesi di marzo e aprile 2020 (rispetto ai mesi di marzo e aprile 2019)?

## RISPOSTA

I commi 1 e 3 dell'articolo 18, del Decreto, stabiliscono che: *«Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato [...] che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il ... nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, **rispettivamente**, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione».*

Specularmente, il comma 6 del medesimo articolo 18, stabilisce che «La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi di aprile e maggio 2020 ... ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito **rispettivamente** una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta».

In base al tenore letterale della norma, ai fini della sospensione dei versamenti da eseguire nei mesi di aprile e maggio 2020, va, dunque, valutata “*rispettivamente*” la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:

- del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 (relativamente ai versamenti da eseguire ad aprile 2020);
- del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 (relativamente ai versamenti da eseguire a maggio 2020).

La situazione di marzo deve essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di aprile; la situazione di aprile dovrà essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di maggio. Potrà verificarsi una situazione in cui un contribuente avrà diritto

alla sospensione dei versamenti di aprile (e potrà valutarlo già all'inizio di aprile stesso, in base ai dati di marzo) e non avrà diritto alla sospensione dei versamenti di maggio (e potrà valutarlo già all'inizio dello stesso mese di maggio, in base ai dati di aprile), senza che ciò pregiudichi la sospensione già applicata ad aprile.

Coloro che non hanno diritto alla sospensione dei versamenti del mese di aprile (in base ai dati di marzo) potranno ottenerla per i versamenti di maggio, se ne ricorreranno i presupposti in base ai dati di aprile.

### *2.2.2 QUESITO 2. Sospensione dei versamenti per le imprese agricole*

Alle imprese agricole il cui reddito si determina sulla base delle tariffe d'estimo catastali ai sensi dell'articolo 32 del TUIR si applicano le misure di sospensione dei versamenti, anche se la norma fa riferimento a "ricavi o compensi", ai fini del rispetto dei parametri di cui all'articolo 18 del Decreto

### **RISPOSTA**

Il regime di sospensione disciplinato dall'articolo 18 si applica ai soggetti esercenti attività d'impresa. Non essendo prevista alcuna distinzione tra le attività, per ragioni di ordine sistematico, lo stesso deve intendersi riferito anche a quella agricole, indipendentemente dalla natura dei soggetti o dal regime fiscale adottato.

Pertanto, tutte le imprese agricole, sia quelle che determinano per regime naturale il reddito (fondiario) su base catastale, sia quelle che producono reddito di impresa commerciale, sono da ritenersi incluse nell'ambito di applicazione del citato articolo 18.

Per quanto riguarda le condizioni di accesso al regime di sospensione *de quo*, il confronto richiesto dai commi 1 e 3 dell'articolo 18 può essere effettuato utilizzando i ricavi risultanti dalle scritture contabili relativi ai mesi di marzo e aprile 2019 rispetto a quelli annotati nei medesimi mesi del 2020, ovvero, in mancanza di scritture contabili,

l'importo del fatturato relativo ai medesimi mesi, come risultante dai registri IVA.

### *2.2.3 QUESITO n. 3. Tipologia di enti a cui si applica la sospensione dei versamenti*

Ai sensi del comma 5, dell'articolo 18, la sospensione dei versamenti fiscali a quali tipologia di enti si rivolge?

### **RISPOSTA**

I versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali, richiamati dalle lettere a) dei commi 1 e 3 dell'articolo 18 sono sospesi per gli enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del TUIR, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

Tenuto conto che la finalità dell'art. 18 è quella di ampliare la platea dei soggetti beneficiari del regime di sospensione dei versamenti, rimuovendo per quelli in regime di impresa le limitazioni riguardanti la tipologia di attività esercitata e l'ammontare dei ricavi conseguiti, limitazioni contenute rispettivamente negli artt. 61, commi 1, 2 e 3, e 62, comma 2 del decreto "Cura Italia", si ritiene che, per ragioni di coerenza, mediante l'utilizzo della locuzione «enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale», contenuta nel secondo periodo dell'articolo 18, il legislatore abbia inteso estendere il beneficio in questione a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un'attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall'art. 55 del TUIR. Per tale motivo, l'elencazione prevista dal comma 5, secondo periodo, dell'art. 18 deve ritenersi esemplificativa. Ad esempio, fra i soggetti beneficiari vi rientrano

le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

#### *2.2.4 QUESITO n. 4. Verifica delle condizioni per la sospensione per enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale*

Nel caso in cui un ente non commerciale svolga anche attività commerciale, quale criterio può essere utilizzato per la verifica della sospensione dei versamenti relativi alla parte commerciale ai fini della applicazione della sospensione di cui all'articolo 18?

#### **RISPOSTA**

Le disposizioni previste dal comma 5 dell'articolo 18 prevedono la sospensione dei versamenti ivi previsti per gli enti non commerciali e, come si può evincere dalla relazione illustrativa, ciò indipendentemente dalla sussistenza o meno delle condizioni previste dai commi 1 e 3 del medesimo articolo. La sospensione è inoltre subordinata alla condizione che i medesimi enti non svolgano un'attività commerciale.

Pertanto, si ritiene che la disposizione trova applicazione anche nell'ipotesi in cui l'ente svolga, oltre alla attività istituzionale, anche un'attività commerciale, in modo non prevalente o esclusivo. In tale ultimo caso, con riferimento all'attività commerciale, l'ente potrà usufruire della sospensione dei versamenti, al verificarsi delle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell'articolo 18 per i soggetti esercitanti attività d'impresa.

### *2.2.5 QUESITO n. 5. Verifica della condizione del calo del fatturato*

Con riferimento alla sospensione dei versamenti disposta dall'articolo 18 del Decreto si chiede se la verifica della condizione di calo di fatturato o dei corrispettivi debba essere condotta con riferimento alle fatture di vendita e ai corrispettivi che concorrono alla liquidazione IVA dei citati mesi (si tratta delle operazioni effettuate ai fini IVA nei citati mesi) ovvero, nel caso di operazioni non assoggettate ad IVA, alle fatture e ai documenti emessi riportanti una data compresa nei citati mesi e ai corrispettivi degli stessi periodi.

### **RISPOSTA**

Il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale disposta dall'articolo 18 del Decreto, va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo ed aprile e fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020) e del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA. La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 <Data>) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 <DataDDT>). Ad esempio, nel calcolo dell'ammontare del fatturato del mese di marzo 2020 e 2019, rilevante per il controllo del requisito della riduzione, andranno escluse le fatture differite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) relative ad operazioni effettuate nel corso dei mesi di febbraio 2020 e 2019, mentre andranno incluse le fatture differite di marzo 2020 e 2019 emesse entro il 15 aprile 2020 e 2019.

*2.2.6 QUESITO n. 6. Verifica della diminuzione del fatturato per contribuenti che liquidano l'IVA trimestralmente*

Per i contribuenti che liquidano l'IVA trimestralmente la verifica della diminuzione del fatturato va fatta in relazione ai soli mesi di marzo ed aprile (2020 e 2019)?

**RISPOSTA**

Si, stante il dato letterale della norma, che fa espresso riferimento al fatturato o ai corrispettivi dei mesi di marzo ed aprile, la verifica va eseguita solo con riferimento a detti mesi anche da parte dei contribuenti che liquidano l'imposta con valore aggiunto con cadenza trimestrale.

*2.2.7 QUESITO n. 7. Calcolo del fatturato da parte degli autotrasportatori*

Nel caso di autotrasportatori che si avvalgono della facoltà concessa dall'art. 74, comma 4, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si chiede se per il calcolo del fatturato dei citati mesi (marzo e aprile 2019 e 2020) sia corretto far riferimento alle fatture emesse relative alle operazioni effettuate nei predetti mesi indipendentemente dal fatto che le medesime concorrano, sulla base dell'agevolazione concessa a tali contribuenti, alla liquidazioni del trimestre successivo

**RISPOSTA**

Con specifico riferimento agli autotrasportatori che, per effetto di quanto disposto dall'articolo 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono annotare «*le fatture emesse per le prestazioni [...] entro il trimestre solare successivo a quello di emissione*», si ritiene che la verifica richiesta dall'articolo 18 del

Decreto, al fine di beneficiare della sospensione dei versamenti da effettuare nei mesi di aprile e maggio 2020, vada eseguita con riferimento alle fatture ed i corrispettivi relativi alle operazioni eseguite nei mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020. Tale soluzione è coerente con lo spirito della norma, che intende agevolare i contribuenti che, a seguito dell'emergenza epidemiologica e del blocco delle attività, hanno subito una riduzione delle operazioni effettuate nei mesi di marzo e aprile 2020 e, conseguentemente, un decremento del fatturato o dei corrispettivi relativi a detti mesi.

#### *2.2.8 QUESITO n. 8. Sospensione dei versamenti delle rate successive alla prima, in caso di rateazione del saldo e versamento della prima rata il 16 marzo 2020*

Il decreto n. 18 del 17 marzo 2020, ricorrendone le condizioni, ha sospeso il versamento dell'IVA annuale in scadenza lo scorso 16 marzo 2020. Nel caso in cui il contribuente abbia rateizzato il saldo e il 16 marzo 2020 abbia versato la prima rata si chiede se, ricorrendo le condizioni previste dal Decreto, possa sospendere il versamento delle rate successive

#### **RISPOSTA**

L'articolo 18 del Decreto ha previsto, al verificarsi delle condizioni ivi indicate, la sospensione dei versamenti in autoliquidazione, da eseguirsi nei mesi di aprile e maggio 2020, relativi anche all'imposta sul valore aggiunto, comprese i versamenti delle due rate relative al saldo IVA da eseguirsi in detti mesi. Il versamento potrà essere eseguito entro il 30 giugno 2020 in un'unica soluzione, ovvero in 5 rate a partire dalla stessa data.

### **3 PROROGA SOSPENSIONE RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E PROVVISORI**

Nel presente paragrafo sono forniti chiarimenti in merito alle previsioni contenute nell'articolo 19 del Decreto che, rispetto a quanto fino ad oggi previsto dal comma 7 dell'articolo 62 del decreto Cura Italia<sup>1</sup>, proroga il periodo di sospensione (prima fino al 31 marzo, oggi fino al 31 maggio) degli obblighi di assoggettamento alle ritenute d'acconto sui redditi indicati dagli art. 25 (tra i quali, quelli relativi alle prestazioni di lavoro autonomo nonché per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere) e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 derivanti da provvisori inerenti ai rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari.

#### **3.1 Ambito applicativo**

La predetta sospensione opera al verificarsi di una triplice condizione riferita ai soggetti percipienti "sostituiti". In particolare, i beneficiari di tale misura ("i sostituiti") non devono aver conseguito, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, un ammontare di ricavi o compensi superiore a 400.000 euro; non devono aver sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato e, infine, devono avere il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

Per tali soggetti, il beneficio consiste nella possibilità di incassare i redditi di cui agli artt. 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, senza subire l'effettuazione delle ritenute d'acconto previste dalle richiamate disposizioni, purché la percezione di tali redditi avvenga nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Cura Italia) e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31

---

<sup>1</sup> Il comma 7 dell'articolo 62 del d.l. n. 18 del 2020 è stato abrogato dall'articolo 19, comma 2 del Decreto.

marzo 2020).

Il versamento dell'importo corrispondente alle ritenute d'acconto non subite potrà essere effettuato dai beneficiari della predetta sospensione in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (in luogo del 31 maggio 2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (in luogo di maggio 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi. Restano validi i chiarimenti forniti con la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 al paragrafo 1.13, con riferimento alla precedente previsione di cui all'art. 62, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020 in merito ai seguenti aspetti:

- a) omissione dell'indicazione della ritenuta d'acconto in fattura laddove ricorrano tutte le condizioni previste per l'applicazione della norma agevolativa in esame; nello specifico, laddove venga emessa una fattura elettronica, nella sezione "*DettaglioLinee*" non va valorizzata con SI la voce "*Ritenuta*" e, conseguentemente, non va compilato il blocco "*DatiRitenuta*" (Cfr. "*Specifiche tecniche - Versione 1.6*", allegate al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2020, prot.n. 99922;.
- b) non rilevanza, per la determinazione del limite di euro 400.000 individuato dalla norma in argomento, degli ulteriori componenti eventualmente indicati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale;
- c) effettuazione da parte dei percipienti del versamento delle somme corrispondenti alle ritenute non operate, tramite modello F24, indicando un nuovo e specifico codice tributo di prossima istituzione.

#### **4 CALCOLO DEGLI ACCONTI IRPEF, DELL'IRES E DELL'IRAP**

Nel presente paragrafo sono forniti chiarimenti in merito alle previsioni recate dall'articolo 20 del Decreto, attinenti al calcolo degli acconti dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

#### **4.1 Ambito applicativo**

Al riguardo, si ricorda che, in linea generale, il calcolo dell'acconto è effettuato sulla base dell'imposta dovuta per l'anno precedente, al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi (metodo "storico").

In alternativa, coloro che, per l'anno in corso, presumono di avere un risultato economico inferiore rispetto all'anno precedente possono ricorrere al metodo "previsionale". In tal caso il calcolo viene effettuato sulla base dell'imposta presumibilmente dovuta per l'anno in corso, considerando, quindi, i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare, nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d'imposta e le ritenute d'acconto. Questa scelta può comportare la riduzione o il non pagamento dell'acconto, ma, al contempo, espone il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto e l'eventuale successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.

Ciò premesso, al fine di agevolare i contribuenti che, a causa degli effetti della crisi sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19, potrebbero registrare una diminuzione dell'imponibile fiscale ai fini dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, l'art. 20 del Decreto favorisce la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo "previsionale" anziché il metodo "storico".

Infatti, la norma stabilisce, solo per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l'importo versato non è inferiore all'ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso (in sostanza, in caso di scostamento dell'importo

versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP, entro il margine del 20 per cento).

Quanto all'ambito oggettivo, la previsione di cui all'art. 20 del Decreto, oltre che alle imposte espressamente individuate, si applica anche:

- all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari;
- alla cedolare secca sul canone di locazione, all'imposta dovuta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) o sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE).

## **4.2 Risposte a quesiti**

### *4.2.1 QUESITO n. 1: Ravvedimento operoso in caso di insufficiente o omesso versamento*

La soglia minima dell'80% per cento delle imposte dovute per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, può essere garantita anche con un versamento carente e/o omesso, purché sanato mediante l'istituto del ravvedimento operoso?

### **RISPOSTA**

La disposizione non esclude la possibilità di ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Pertanto e sempreché non sia già intervenuta la notifica degli atti di liquidazione o di accertamento, comprese le comunicazioni di cui agli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nulla osta alla possibilità di sanare l'omesso o insufficiente versamento di quanto dovuto a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive versando, oltre alla quota capitale e agli interessi, la sanzione ridotta in base alla data in cui la violazione è regolarizzata.

Di conseguenza, se per effetto, anche, del ricorso all'istituto del ravvedimento operoso, lo scostamento dell'importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP, non risulti superiore al margine del 20 per cento, non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

#### *4.2.2 QUESITO n. 2: Acconti successivi a quelli di giugno 2020*

La previsione di cui all'articolo 20 del Decreto si applica anche agli acconti successivi a quelli di giugno 2020?

### **RISPOSTA**

L'articolo 20 del decreto legge n. 23 del 2020, al comma 2, prevede espressamente che la disposizione si applichi agli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. La disposizione, pertanto, si applica ad entrambe le rate dell'acconto dovuto per tale periodo.

Tenuto conto, inoltre, di quanto chiarito con la relazione illustrativa e tecnica al Decreto, la rubrica dell'articolo 20 (Metodo previsionale acconti giugno) deve intendersi riferita all'importo degli acconti complessivamente dovuti per l'anno d'imposta 2020. Detto importo, infatti:

- è determinato nel mese di giugno;
- va versato in una o due rate, a seconda che il quantum dovuto superi o meno determinate soglie normativamente individuate.

## **5 RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI NEI CONFRONTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

Nel presente paragrafo sono forniti chiarimenti in merito alle previsioni contenute nell'articolo 21 del Decreto, concernenti la rimessione in termini per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

### **5.1 Ambito applicativo**

In considerazione del periodo emergenziale, la norma consente di considerare regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 per effetto dell'articolo 60 del Decreto "Cura Italia", se eseguiti entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Si ricorda, infine, che restano comunque salve le disposizioni riguardanti tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto, individuati dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, che stabilisce la sospensione di tutti i versamenti con scadenza tra il 21 febbraio ed il 31 marzo 2020. Tali versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio.

Restano validi anche i seguenti chiarimenti forniti con circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 in merito all'ambito applicativo dell'art. 60 del Decreto "Cura Italia":

- la tassa annuale di vidimazione dei libri sociali con scadenza 16 marzo 2020 rientra tra i versamenti oggetto del rinvio previsto dall'art. 60 del Decreto "Cura Italia" (cfr. paragrafo 1.1 della circolare n. 8/E del 2020) e, pertanto, anche nell'ambito applicativo dell'art. 21 del Decreto, con la conseguenza che il versamento di tale tassa si considera regolarmente effettuato se eseguito entro il 16 aprile 2020, senza

il pagamento di sanzioni e interessi (restano comunque salve, come sopra chiarito, le disposizioni riguardanti tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto, individuati dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020);

- i versamenti dell'Imposta sugli intrattenimenti (ISI) rientrano nell'ambito applicativo del rinvio previsto solo dall'art. 60 del Decreto "Cura Italia" (cfr. paragrafo 1.14 della circolare n. 8/E del 2020) e, pertanto, anche nell'ambito applicativo dell'art. 21 del Decreto, con la conseguenza che il versamento di tale imposta si considera regolarmente effettuato se eseguito entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi (restano comunque salve, come sopra chiarito, le disposizioni riguardanti tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto, individuati dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020);
- il versamento dell'IRAP dovuta dalle aziende del servizio sanitario nazionale, in scadenza il 16 marzo 2020, analogamente agli altri versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, rientra nella proroga prevista dall'art. 60 del Decreto "Cura Italia" (cfr. paragrafo 1.22 della circolare n. 8/E del 2020) e, pertanto, anche nell'ambito applicativo dell'art. 21 del Decreto, con la conseguenza che il versamento di tale imposta si considera regolarmente effettuato se eseguito entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi;
- l'art. 60 del Decreto "Cura Italia" prevede la "Rimessione in termini dei versamenti" (analogamente all'art. 21 del Decreto) e, pertanto, non introduce una sospensione dei termini, con la conseguenza che non si rende applicabile, alle ipotesi in esso ricadenti, la disciplina di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 prevista in tema di proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori e degli agenti della

riscossione (cfr. paragrafo 2.2 della circolare n. 8/E del 2020).

## **6 TERMINI DI CONSEGNA E DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2020**

Nel presente paragrafo sono forniti chiarimenti in merito alle previsioni di cui all'articolo 22 del Decreto, attinenti ai termini di consegna ai percipienti e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle Certificazioni Uniche 2020 - di cui rispettivamente ai commi *6-quater* e *6-quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

### **6.1 Ambito applicativo**

I predetti termini di consegna ai percipienti e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle Certificazioni Uniche 2020 sono stati prorogati al 31 marzo 2020 dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

In particolare, il comma 1 del citato articolo 22 differisce al 30 aprile 2020 il termine - entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

Tale previsione è volta a consentire ai sostituti d'imposta di avere più tempo a disposizione per l'effettuazione degli adempimenti fiscali, in conseguenza dei disagi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e, nel contempo, di permettere ai cittadini e ai soggetti che prestano l'assistenza fiscale di essere in possesso delle informazioni necessarie per compilare la dichiarazione dei redditi.

Il comma 2 del medesimo articolo dispone, altresì, la non applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 4, comma *6-quinquies*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel caso in cui le certificazioni siano trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l'invio avvenga entro

il 30 aprile 2020.

Resta fermo che la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate delle certificazioni di cui al comma 6-ter del citato articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta.

## **6.2 Risposte a quesiti**

### *6.2.1 QUESITO n. 1: Termine per la trasmissione telematica delle CU su redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata*

Si chiede conferma che il termine per la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata è il 31 ottobre 2020.

### **RISPOSTA**

Il comma 6-quinquies dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 prevede, tra l’altro, che la trasmissione in via telematica delle Certificazioni Uniche, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, ovvero entro il 31 ottobre.

Considerato che l’articolo 22 in esame fa esplicito riferimento al solo comma 6-*quater* dell’articolo 4 citato, il termine per la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata è confermato al 31 ottobre 2020 (ovvero 2 novembre

2020).

Invero una diversa interpretazione, nel qual caso più restrittiva, contrasterebbe con la ratio dell'intero provvedimento legislativo volto ad agevolare gli adempimenti dei contribuenti.

Pertanto, il termine ultimo per effettuare la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 6-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 - contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata - può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, ordinariamente fissato al 31 ottobre di ciascun anno e, per il 2020, prorogato a lunedì 2 novembre 2020, essendo il giorno 31 ottobre sabato (cfr. articolo 4, decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322).

## **7 PROROGA DEI CERTIFICATI, IN MATERIA DI APPALTI, EMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Nel presente paragrafo sono forniti chiarimenti in merito alle previsioni di cui all'art. 23 del Decreto, riguardanti la proroga dei certificati (in materia di appalti) di cui all'articolo 17-*bis*, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 (c.d. DURF), emessi nel mese di febbraio 2020 dall'Agenzia delle entrate.

### **7.1 Ambito applicativo**

La proroga si riferisce ai certificati emessi fino al 29 febbraio 2020 prorogandone la validità fino al 30 giugno 2020, al fine di evitare, in considerazione della situazione connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, accessi da parte di contribuenti agli uffici dell'Agenzia.

Per quanto concerne alle altre previsioni normative nel cui ambito applicativo

ricadono, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli adempimenti disciplinati, in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti, dall'articolo 17-*bis* del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (introdotto dall'articolo 4, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124), si rinvia a quanto chiarito al paragrafo 1.9 della circolare n. 8/E del 2020 e a quanto precisato al paragrafo 1 della presente circolare in commento all'articolo 18 del Decreto.

## **8 Termini agevolazioni prima casa**

Nel presente paragrafo sono forniti chiarimenti in merito al disposto dell'articolo 24, che stabilisce la sospensione dei termini previsti dalla normativa in materia di agevolazioni "prima casa", entro i quali effettuare taluni adempimenti al fine di evitare la decadenza dall'agevolazione per coloro che ne hanno usufruito.

### **8.1 Ambito applicativo**

La norma, con lo scopo di impedire la decadenza dal beneficio "prima casa", attese le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dispone la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, dei termini<sup>2</sup> per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio "prima casa" e ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa. I predetti termini sospesi inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021. In particolare, i termini oggetto di sospensione sono i seguenti:

---

<sup>2</sup> Termini di cui alla nota II-*bis* all'articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché del termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.

- il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto, deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”.

È inoltre sospeso il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato<sup>3</sup>.

## **8.2 Risposte a quesiti**

### *8.2.1 QUESITO: Sospensione del termine quinquennale*

L’articolo 24 del Decreto prevede una sospensione dei termini previsti dalla nota II-*bis*, dell’articolo 1, della Tariffa Parte Prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Tale sospensione trova applicazione anche con riferimento al termine quinquennale per la decadenza dall’agevolazione (previsto per il caso dell’alienazione infraquinquennale)?

---

<sup>3</sup> Ai sensi e secondo le condizioni dell’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448

## **RISPOSTA**

L'art. 24 del Decreto prevede la sospensione dei termini previsti dalla nota *II-bis* dell'articolo 1, della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 allo scopo di evitare la decadenza dal beneficio "prima casa", in considerazione delle difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone dovute all'emergenza epidemiologica.

Si tratta, quindi, di una disposizione volta a favorire il contribuente, evidentemente impossibilitato a rispettare i termini imposti dalla nota *II-bis* per non incorrere nella decadenza dall'agevolazione "prima casa".

Tale finalità induce a concludere che il periodo di sospensione in esame non si applica al termine quinquennale di decadenza dall'agevolazione in parola, previsto dal comma 4 della citata nota *II-bis*.

Una diversa interpretazione, infatti, risulterebbe in contrasto con la *ratio* della norma in quanto arrecherebbe un pregiudizio al contribuente che vedrebbe allungarsi il termine per non incorrere nella decadenza dall'agevolazione fruita.

## **9 ASSISTENZA FISCALE A DISTANZA**

Nel presente paragrafo, vengono forniti chiarimenti sul disposto dell'articolo 25 del Decreto che introduce disposizioni in materia di assistenza fiscale a distanza.

### **9.1 Ambito applicativo**

La norma, con riferimento al periodo d'imposta 2019, intende agevolare la tempestiva presentazione della dichiarazione mediante il modello 730, facilitando le modalità di rilascio della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata e della relativa documentazione da parte dei i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

indicati dall'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

In particolare, è consentito che i CAF e i professionisti abilitati gestiscano “a distanza” l'attività di assistenza fiscale o di assistenza per la predisposizione del 730, con modalità telematiche, acquisendo la delega sottoscritta dal contribuente.

È, inoltre, previsto che, in caso di necessità determinata, ad esempio, dall'indisponibilità di strumenti, quali stampanti o scanner, il contribuente possa inviare una delega non sottoscritta, ma suffragata da una propria autorizzazione.

L'autorizzazione può essere resa, ad esempio, con strumenti informatici, quali un video o un messaggio di posta elettronica accompagnato da una foto, anche mediante il deposito nel *cloud* dell'intermediario.

Resta fermo l'obbligo di regolarizzazione, con consegna delle deleghe e della documentazione, una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.

## **9.2 Risposte a quesiti**

### *9.2.1 QUESITO n. 1: Trasmissione telematica e autorizzazione all'accesso alla dichiarazione precompilata 730/2020*

Per l'assistenza fiscale a distanza si prevede che i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità e che, *“in caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può inviare al CAF o al professionista abilitato, in via telematica, copia per immagine di un'apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta”*.

Nei casi in cui i contribuenti non dispongano di strumenti per la stampa dei modelli di delega o scanner per la riproduzione delle immagini delle deleghe sottoscritte come possono conferire ai CAF o ai professionisti l'accesso alla dichiarazione precompilata?

## **RISPOSTA**

Tenuto conto che la norma intende agevolare le attività dei contribuenti che devono assolvere agli obblighi dichiarativi, evitando che gli stessi debbano spostarsi dalle proprie abitazioni, l'autorizzazione all'accesso alla dichiarazione precompilata 730/2020 può essere trasmessa, anche in forma libera, in via telematica, ad esempio, tramite e-mail o sistemi di messaggistica istantanea o mediante il deposito nel *cloud* del CAF o del professionista abilitato e deve contenere le informazioni essenziali quali:

- il codice fiscale e dati anagrafici del contribuente e la denominazione del CAF o il nome del professionista;
- il consenso all'accesso alla dichiarazione precompilata e al trattamento dei dati personali;
- la sottoscrizione del contribuente.

## **10 SEMPLIFICAZIONI PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE**

Nel presente paragrafo, vengono forniti chiarimenti riguardanti la semplificazione del versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, disposta dall'articolo 26.

### **10.1 Ambito applicativo**

La norma modifica l'articolo 17 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, al fine di prevedere che, nel caso

in cui l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia di importo inferiore a 250 euro (ma l'importo complessivo dell'imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno.

Se, considerando anche l'imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno, l'importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, il versamento dell'imposta di bollo relativa al primo e secondo trimestre dell'anno può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, nei termini previsti per il versamento dell'imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell'anno di riferimento.

Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e nel quarto trimestre solare dell'anno.

La disposizione sostituisce, pertanto, il comma 1-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 26 ottobre 2019 n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 allo scopo di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti.

Prevede, pertanto, a regime, come sopra indicato, nuovi termini di scadenza per il versamento dell'imposta di bollo relativa ai primi due trimestri dell'anno solare, a condizione che l'importo da versare sia inferiore ad euro 250.

Per definire la data di scadenza del versamento occorrerà tener conto dell'ammontare dell'imposta di bollo relativa sia al primo trimestre che al secondo trimestre.

Se l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al primo trimestre è inferiore a 250 euro, il relativo versamento può essere effettuato entro la scadenza del secondo trimestre, quindi entro il 20 luglio. Tale ultima scadenza potrà essere ulteriormente prorogata nell'ipotesi in cui l'importo complessivo dell'imposta di bollo, determinato dalla somma dell'importo relativo sia al primo che al secondo trimestre dell'anno solare, sia

ugualmente inferiore a 250 euro; in tal caso, infatti, il versamento può essere posticipato alla scadenza prevista per il versamento del terzo trimestre, quindi al 20 ottobre 2020.

La disposizione in esame non modifica i termini di versamento relativi all'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse sia nel terzo che nel quarto trimestre dell'anno solare.

## **11 TRATTAMENTO FISCALE DELLA CESSIONE GRATUITA DI FARMACI AD USO COMPASSIONEVOLE**

Nel presente paragrafo, sono forniti chiarimenti in merito al trattamento fiscale della cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole, disciplinato dall'articolo 27, ad opera di soggetti esercenti attività d'impresa,

### **11.1 Ambito applicativo**

La norma prevede, a regime, che la presunzione di cessione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, non operi per le cessioni gratuite di farmaci nell'ambito dei programmi ad uso compassionevole, individuati dal decreto del Ministro della salute 7 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 2017, n. 256, autorizzate dal competente Comitato Etico, effettuate nei confronti dei soggetti indicati dall'articolo 3 dello stesso decreto (trattasi, in sintesi, dell'uso terapeutico di medicinali sottoposti a sperimentazione clinica, la cui fornitura avviene a titolo gratuito).

Inoltre, i farmaci di cui al comma 1 non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Come noto, allo stato attuale, mancano terapie efficaci a contrastare la diffusione dell'epidemia. In mancanza di farmaci specifici, ai pazienti con Covid-19 vengono

somministrati farmaci autorizzati per altre indicazioni terapeutiche nell'ambito di studi clinici, oppure farmaci ancora in fase di sperimentazione e che rientrano nei programmi cosiddetti di uso compassionevole.

La relazione illustrativa dell'articolo in commento espressamente precisa che: «la disposizione mira a neutralizzare gli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell'ambito di programmi ad uso compassionevole, equiparando ai fini IVA la cessione di detti farmaci alla loro distruzione ed escludendo la concorrenza del loro valore normale alla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette».

Pertanto, posto che l'ambito applicativo della norma in commento rileva per le cessioni gratuite di farmaci nell'ambito dei programmi ad uso compassionevole, individuati dal decreto del Ministro della salute 7 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 2017, n. 256, autorizzate dal competente Comitato Etico, effettuate nei confronti dei soggetti indicati dall'articolo 3 dello stesso decreto, alla luce della volontà legislativa evidenziata nella relazione si ritiene che vada riconosciuto:

- ai fini Iva, l'esercizio del diritto alla detrazione relativa all'acquisto anche in deroga ai principi generali; la relazione, infatti, ricorda che le regole fiscali vigenti impediscono che alla suddetta tipologia di farmaci possa applicarsi la detrazione dell'IVA. Ciò posto, nelle situazioni oggetto della previsione in esame, le imprese non stanno cedendo (a titolo gratuito) un bene idoneo ad essere commercializzato *tout court* per le patologie verso cui sarà somministrato, bensì stanno cedendo gratuitamente farmaci autorizzati per altre indicazioni terapeutiche nell'ambito di studi clinici, oppure farmaci ancora in fase di sperimentazione e che rientrano nei programmi cosiddetti di uso compassionevole;
- ai fini delle imposte dirette, la deduzione dei costi sostenuti al momento del loro acquisto.

Ai fini delle imposte sui redditi, quindi, il valore normale dei beni ceduti non

concorrerà alla determinazione del reddito d'impresa, mentre il costo sostenuto per il loro acquisto concorrerà alla formazione del reddito d'impresa nel periodo d'imposta in cui si verifica l'estromissione.

## **12 PROCESSO TRIBUTARIO E NOTIFICA DEGLI ATTI SANZIONATORI RELATIVI AL CONTRIBUTO UNIFICATO**

Nel presente paragrafo, vengono forniti chiarimenti sull'articolo 29, che reca disposizioni in materia di processo tributario, notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori.

Con la norma in esame, al fine di agevolare la digitalizzazione anche degli atti giudiziari, è previsto l'obbligo, per gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le parti assistite da un difensore abilitato, che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, di notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche.

L'obbligo di utilizzare le modalità telematiche, già previsto per i giudizi tributari instaurati in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019, è stato ora esteso a tutte le controversie tributarie, anche se gestite da una o più parti con le tradizionali modalità analogiche.

Restano esclusi dalla previsione i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica, per i quali continua a trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 3-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui *«I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni»*.

È inoltre introdotto il nuovo comma 1-*ter* nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Detto comma consente agli Uffici giudiziari di notificare gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l'ufficio di Segreteria delle Commissioni tributarie o la cancelleria competente.

La suddetta notifica PEC è consentita anche qualora l'irrogazione della sanzione sia contenuta nell'invito al pagamento di cui all'articolo 248 del D.P.R. n. 115/2002.

La nuova procedura telematica permette, pertanto, di completare il flusso informatico delle spese di giustizia collegate ai processi giurisdizionali digitali già obbligatori, oltre che generare un risparmio di spese postali nel bilancio dello Stato.

## **12.1 Risposte a quesiti**

### *12.1.1 QUESITO n.1: Depositi o notifiche in modalità analogica*

Nelle controversie tributarie di valore fino a tremila euro, alle parti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, sono consentiti depositi o notifiche in modalità analogica?

### **RISPOSTA**

Sì, in questi casi sono consentiti depositi o notifiche in modalità analogica.

L'articolo 29 del DL 23 del 2020 introduce l'obbligo di notifica e deposito con le modalità telematiche esclusivamente per gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e per le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche.

La norma non si riferisce invece ai soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del D.lgs. n. 546 del 1992, per i quali vale quanto previsto dall'articolo 16-*bis* comma 3-*bis* del medesimo decreto, secondo cui l'utilizzo delle modalità telematiche per le notifiche e i depositi nel processo tributario costituisce una facoltà, e non un obbligo.

### **13 CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE E PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO**

Nel presente paragrafo vengono forniti chiarimenti in merito al disposto dell'articolo 30, che stabilisce l'estensione alle spese per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro, del credito d'imposta previsto dall'articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020, in favore degli esercenti attività d'impresa, arte e professione, per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, sostenute nell'anno 2020.

#### **13.1 Ambito applicativo**

La disposizione in esame amplia l'ambito oggettivo di applicazione del credito d'imposta già previsto dall'articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, includendovi anche quelle sostenute nel 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero per l'acquisto e l'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

IL DIRETTORE DELL' AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

*(firmato digitalmente)*

<b>CODICI ATECO - Sospensioni articolo 61, comma 2, DL 18/ 2020 convertito dalla legge 27/2020</b>
47.61.00 - commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
47.79.10 - commercio al dettaglio di libri di seconda mano
49.10.00 - trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)
49.20.00 - trasporto ferroviario di merci
49.31.00 - trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
49.32.10 - trasporto con taxi
49.32.20 - trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
49.39.01 - gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
49.39.09 - altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a.
49.41.00 - trasporto di merci su strada
49.42.00 - servizi di trasloco
50.10.00 - trasporto marittimo e costiero di passeggeri
50.20.00 - trasporto marittimo e costiero di merci
50.30.00 - trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
50.40.00 - trasporto di merci per vie d'acqua interne
51.10.10 - trasporto aereo di linea di passeggeri
51.10.20 - trasporto aereo non di linea di passeggeri-voli charter
51.21.00 - trasporto aereo di merci
52.10.10 - magazzini di custodia e deposito per conto terzi
52.10.20 - magazzini frigoriferi per conto terzi
52.21.30 - gestione di stazioni per autobus
52.21.40 - gestione di centri di movimentazione merci (interporti)
52.22.01 - liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua effettuata al di fuori del sito di estrazione
52.22.09 - Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua
52.29.10 - spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
52.29.21 - intermediari dei trasporti
52.29.22 - servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci
52.24.10 - movimento merci relativo a trasporti aerei
52.24.20 - movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali
52.24.30 - movimento merci relativo a trasporti ferroviari
52.24.40 - movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
53.20.00 - altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale
55.10.00 - alberghi
55.20.10 - villaggi turistici
55.20.20 - ostelli della gioventù
55.20.30 - rifugi di montagna
55.20.40 - colonie marine e montane
55.20.51 - affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52 - attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00 - aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.10 - gestione di vagoni letto
55.90.20 - alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.11 - ristorazione con somministrazione
56.10.12 - attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

56.10.30 - gelaterie e pasticcerie
56.10.41 - gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42 - ristorazione ambulante
56.10.50 - ristorazione su treni e navi
56.21.00 - catering per eventi, banqueting
56.29.10 - mense
56.29.20 - catering continuativo su base contrattuale
56.30.00 - bar e altri esercizi simili senza cucina
59.14.00 - attività di proiezione cinematografica
77.11.00 - noleggio di autovetture e autoveicoli leggeri
77.21.01 - noleggio di biciclette
77.21.02 - noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)
77.21.09 - noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative
77.34.00 - noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale
77.39.10 - noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
77.39.94 - noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
79.11.00 - attività delle agenzie di viaggio
79.12.00 - attività dei tour operator
79.90.11 - servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
79.90.19 - altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio
79.90.20 - attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.00 - organizzazione di convegni e fiere
82.99.99 - altri servizi di supporto alle imprese n.c.a.
85.10.00 - istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie
85.20.00 - istruzione primaria: scuole elementari
85.31.10 - istruzione secondaria di primo grado: scuole medie
85.31.20 - istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei
85.32.01 - scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali
85.32.02 - scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali
85.32.03 - scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman
85.32.09 - altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e artistica
85.41.00 - istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)
85.42.00 - istruzione universitaria e post-universitaria-accademie e conservatori
85.51.00 - corsi sportivi e ricreativi
85.52.01 - corsi di danza
85.52.09 - altra formazione culturale
85.53.00 - autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
85.59.10 - università popolare
85.59.20 - corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
85.59.30 - scuole e corsi di lingua
85.59.90 - altri servizi di istruzione n.c.a.
85.60.01 - consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico
85.60.09 - altre attività di supporto all'istruzione
88.10.00 - assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
88.91.00 - servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili
90.01.01 - attività nel campo della recitazione

90.01.09 - altre rappresentazioni artistiche
90.02.01 - noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.02 - attività nel campo della regia
90.02.09 - altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.04.00 - gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.00 - attività di biblioteche e archivi
91.02.00 - attività di musei
91.03.00 - gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.00 - attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
92.00.01 - ricevitorie del lotto, superenalotto, totocalcio eccetera
92.00.02 - gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
92.00.09 - altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
93.11.10 - gestione di stadi
93.11.20 - gestione di piscine
93.11.30 - gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90 - gestione di altri impianti sportivi n.c.a.
93.12.00 - attività di club sportivi
93.13.00 - gestione di palestre
93.19.10 - enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
93.19.91 - ricarica di bombole per attività subacquee
93.19.92 - attività delle guide alpine
93.19.99 - altre attività sportive n.c.a.
93.21.00 - parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.10 - discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.20 - gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
93.29.30 - sale giochi e biliardi
93.29.90 - altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.
94.99.20 - attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
96.04.10 - servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
96.04.20 - stabilimenti termali
96.09.05 - organizzazione di feste e cerimonie

All. 5 Riepilogo delle sospensioni adempimenti e versamenti Inail

Regime	Oggetto della sospensione	Destinatari	Periodo di sospensione	Ripresa dei versamenti	Ripresa dei versamenti delle rate mensili	Ripresa degli adempimenti
<b>1)</b> Articolo 5, decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 (Comuni della cd. "zona rossa"), abrogato dall'articolo 1, comma 2 della legge 24 aprile 2020, n. 27 secondo cui <i>restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti</i>	<p>Versamenti: qualsiasi pagamento, comprese le rate mensili, delle rateazioni legge 389/1989 in scadenza nel periodo di sospensione.</p> <p>Adempimenti: dichiarazione delle retribuzioni 2019; domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione</p>	Soggetti assicuranti con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020	<p>23 febbraio 2020</p> <p>30 aprile 2020</p>	Dal 1° maggio, in unica soluzione, numero di riferimento F24 999186 oppure in 5 rate nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2020 numero di riferimento F24 999187.	Le rate sospese devono essere versate a maggio 2020, insieme alla rata corrente in scadenza in tale mese	Dal 4 maggio al 20 maggio 2020 con il servizio <i>Alpi online</i> la dichiarazione delle retribuzioni 2019 e con il servizio <i>Riduzione per prevenzione</i> la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione
<b>2)</b> Articolo 61, comma 1, lettera b) e comma 2, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27	<p>Versamenti: qualsiasi pagamento, comprese le rate mensili, delle rateazioni legge 389/1989 e le rate per il recupero dei premi sospesi per il sisma Italia centrale del 2016, in scadenza nel periodo di sospensione.</p> <p>Adempimenti: dichiarazione delle retribuzioni 2019; domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione</p>	Soggetti indicati alle lettere a) - t) dell'articolo 61, comma 2 (escluse le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche) con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 2 marzo 2020 nel territorio dello Stato.	<p>2 marzo 2020</p> <p>30 aprile 2020</p>	Entro il 31 maggio, in unica soluzione numero di riferimento F24 999188 oppure in 5 rate nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2020 numero di riferimento F24 999189	Le rate sospese devono essere versate a maggio 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese	Dal 4 maggio al 20 maggio 2020 con il servizio <i>Alpi online</i> la dichiarazione delle retribuzioni 2019 e con il servizio <i>Riduzione per prevenzione</i> la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione
<b>3)</b> Articolo 61, comma 2, lettera b) e comma 5, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27	<p>Versamenti: qualsiasi pagamento, comprese le rate mensili, delle rateazioni legge 389/1989 e le rate per il recupero dei premi sospesi per il sisma Italia centrale del 2016, in scadenza nel periodo di sospensione.</p> <p>Adempimenti: dichiarazione delle retribuzioni 2019; domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione</p>	Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 2 marzo 2020 nel territorio dello Stato.	<p>2 marzo 2020</p> <p>31 maggio 2020</p>	Entro il 30 giugno 2020, in unica soluzione numero di riferimento F24 999184 oppure in 5 rate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2020 numero di riferimento F24 999185 .	Le rate sospese devono essere versate a giugno 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese	Dal 3 giugno al 19 giugno 2020 con il servizio <i>Alpi online</i> la dichiarazione delle retribuzioni 2019 e con il servizio <i>Riduzione per prevenzione</i> la domanda di riduzione del tasso medio per

Regime	Oggetto della sospensione	Destinatari	Periodo	Ripresa dei versamenti delle rate mensili	Ripresa dei versamenti
<b>4)</b> Articolo 62, comma 2, lettera c), decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27	Versamenti: qualsiasi pagamento, comprese le rate mensili, delle rateazioni legge 389/1989 e le rate per il recupero dei premi sospesi per il sisma Italia centrale del 2016, in scadenza nel periodo di sospensione.	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019	8 marzo 2020 31 marzo 2020	Le rate sospese devono essere versate ad aprile 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese	Entro 31 maggio, in unica soluzione numero di riferimento F24 999190 oppure in 5 rate nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2020 numero di riferimento F24 999191
<b>5)</b> Articolo 78, comma 2-quinquiesdecies del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27	Versamenti: qualsiasi pagamento, comprese le rate mensili, delle rateazioni legge 389/1989 e le rate per il recupero dei premi sospesi per il sisma Italia centrale del 2016, in scadenza nel periodo di sospensione.	Imprese del settore florovivaistico	30 aprile 2020 15 luglio 2020	Le rate sospese devono essere versate ad agosto 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese	Entro 31 luglio, in unica soluzione numero di riferimento F24 999200 oppure in 5 rate nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2020 numero di riferimento F24 999201
<b>6)</b> Articolo 21, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23	Versamenti: qualsiasi pagamento in scadenza al 16 marzo 2020	Soggetti che non si sono avvalsi delle altre sospensioni previste dalle disposizioni finora emanate	_____	_____	16 aprile 2020
<b>7)</b> Articolo 18, commi 1 e 2, decreto legge 8 aprile 2020, n. 23	Versamenti: qualsiasi pagamento, comprese le rate mensili, delle rateazioni legge 389/1989 e le rate per il recupero dei premi sospesi per il sisma Italia centrale del 2016, in scadenza nei mesi di aprile e/o maggio.	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta	Aprile e/o maggio  (Solo per il mese di maggio per i soggetti che hanno applicato la sospensione prevista dai regimi indicati ai punti 1 e 2 della colonna Regimi)	Le rate sospese devono essere versate a giugno 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese	Entro il 30 giugno, in unica soluzione numero di riferimento F24 999192 oppure in 5 rate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2020 numero di riferimento F24 999193.

Regime	Oggetto della sospensione	Destinatari	Periodo	Ripresa dei versamenti delle rate mensili	Ripresa dei versamenti
<b>8)</b> Articolo 18, commi 3 e 4, decreto legge 8 aprile 2020, n. 23	Versamenti: qualsiasi pagamento, comprese le rate mensili, delle rateazioni legge 389/1989 e le rate per il recupero dei premi sospesi per il sisma Italia centrale del 2016, in scadenza nei mesi di aprile e/o maggio.	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta	Aprile e/o maggio  (Solo per il mese di maggio per i soggetti che hanno applicato la sospensione prevista dai regimi indicati ai punti 1 e 2 della colonna Regimi)	Le rate sospese devono essere versate in unica soluzione a giugno 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese	Entro il 30 giugno, in unica soluzione numero di riferimento F24 999194 oppure in 5 rate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2020 numero di riferimento F24 999195.
<b>9)</b> Articolo 18, comma 5, primo periodo, decreto legge 8 aprile 2020, n. 23	Versamenti: qualsiasi pagamento, comprese le rate mensili, delle rateazioni legge 389/1989 e le rate per il recupero dei premi sospesi per il sisma Italia centrale del 2016, in scadenza nei mesi di aprile e/o maggio.	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019	Aprile e/o maggio  (Solo per il mese di maggio per i soggetti che hanno applicato la sospensione prevista dai regimi indicati ai punti 1 e 2 della colonna Regimi)	Le rate sospese devono essere versate in unica soluzione a giugno 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese	Entro il 30 giugno, in unica soluzione numero di riferimento F24 999196 oppure in 5 rate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2020 numero di riferimento F24 999197.
<b>10)</b> Articolo 18, comma 5, secondo periodo, decreto legge 8 aprile 2020, n. 23	Versamenti: qualsiasi pagamento, comprese le rate mensili, delle rateazioni legge 389/1989 e le rate per il recupero dei premi sospesi per il sisma Italia centrale del 2016, in scadenza nei mesi di aprile e/o maggio.	Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa	Aprile e/o maggio  (Solo per il mese di maggio per i soggetti che hanno applicato la sospensione prevista dai regimi indicati ai punti 1 e 2 della colonna Regimi)	Le rate sospese devono essere versate in unica soluzione a giugno 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese	Entro il 30 giugno in unica soluzione numero di riferimento F24 999198 oppure in 5 rate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2020 numero di riferimento F24 999199.